REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1711 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2025

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 6 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 ottobre 2024 da cinque società, Cylinders Holding a.s., Dalmine S.p.A. (Tenaris), Eurocylinder Systems AG, Faber Industrie S.p.A. e Worthington Cylinders GmbH («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione, («regolamento di registrazione») ([3]), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Parti interessate

(4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato in merito all'apertura dell'inchiesta i denuncianti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (GU C/2024/7403 del 6.12.2024).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione, del 24 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/531, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/531/oj).

1.4. **Campionamento**

(6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di volume di produzione e di vendite del prodotto simile nell'UE nel periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da due produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 47 % della produzione totale stimata dell'UE e il 42 % del quantitativo totale stimato delle vendite dell'UE del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori indipendenti

(8) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(9) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione.

Campionamento dei produttori esportatori

(10) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(11) Venti produttori esportatori del paese interessato, che rappresentano il 54,4 % delle esportazioni totali stimate verso l'Unione, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(12) Pur concordando con la selezione del primo produttore esportatore che presenta la maggiore produzione tra i due gruppi di società selezionati, i denuncianti hanno osservato che il secondo produttore esportatore dovrebbe essere sostituito in considerazione del fatto che produceva principalmente attrezzature antincendio, quali gli estintori. I denuncianti hanno pertanto presentato due società alternative che hanno collaborato in ragione dei motivi seguenti:

— definizione più ampia del prodotto;

— ingente capacità produttiva;

— elevata presenza nell'Unione del prodotto in esame fabbricato da tali due produttori esportatori.

(13) I denuncianti hanno inoltre sottolineato i rischi inerenti alla selezione di due società nel campione in caso di omessa collaborazione di una di esse.

(14) Tuttavia, in base alle informazioni disponibili, il secondo gruppo di società selezionato produceva una gamma più ampia di prodotti e non soltanto attrezzature antincendio. Le osservazioni formulate in merito alla capacità produttiva disponibile e alla presenza sul mercato dell'UE delle due società alternative proposte non hanno potuto essere verificate in questa fase o non sono state suffragate da elementi di prova sottostanti. Inoltre i due produttori esportatori selezionati in via provvisoria hanno confermato la loro ferma intenzione di collaborare all'inchiesta.

(15) Sulla base delle informazioni disponibili, non è stato necessario modificare il campione proposto. Il campione definitivo rappresentava il 37,5% delle esportazioni totali stimate verso l'Unione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo dell'inchiesta.

1.5. **Risposte al questionario e visite di verifica**

(16) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(17) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nell'inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per tale motivo la Commissione ha inviato ulteriori questionari al governo della RPC.

(18) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione, agli importatori, agli utilizzatori e ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha inoltre inviato un questionario a un operatore commerciale indipendente attraverso il quale uno dei produttori esportatori inseriti nel campione vendeva il prodotto in esame per l'esportazione nell'UE. Tali questionari sono stati messi a disposizione online ([4]) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttori dell'Unione

— Cylinders Holding: Vítkovice Cylinders a.s., Ostrava, Repubblica ceca e Vítkovice Milmet, Katowice, Polonia

— Worthington Cylinders GmbH, Gaming, Austria

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

— Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd., Tianjin, Repubblica popolare cinese

— Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd., Jiaxing, Repubblica popolare cinese

Operatori commerciali collegati della Repubblica popolare cinese

— Beijing Tianhai Industry Co., Ltd., Pechino, Repubblica popolare cinese

— Jiaxing Fuxin Fire Industrial Co.,Ltd., Jiaxing, Repubblica popolare cinese

— Chengdu CMEC Machinery Import and Export Co., Ltd., Chengdu, Repubblica popolare cinese

Operatori commerciali indipendenti della Repubblica popolare cinese

— Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd., Tianjin, Repubblica popolare cinese.

1.6. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(20) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

([4]) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2766.

2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

(21) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione («HPSC» – *high-pressure seamless cylinders*) vuote, compresi gli estintori, per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d'appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

(22) Sono escluse dalla definizione del prodotto le bombole non ricaricabili con capacità fino al 120 ml contemplate dalla norma europea EN 16509:2014 e/o dal numero ONU 2037 assegnato dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.

(23) Le bombole senza saldatura ad alta pressione sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni: per estintori, gas industriali (ad esempio saldatura e taglio, prodotti alimentari e bevande), gas medicinali per ospedali e l'assistenza sanitaria, gas elettronici e speciali, aria respirabile per attività antincendio e di spegnimento di incendi, immersioni subacquee e combustibili alternativi, compreso il gas naturale compresso (GNC) e l'idrogeno.

2.2. Prodotto in esame

(24) Il prodotto in esame è costituito da bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d'appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole, attualmente classificate con i codici NC ex 7311 00 11, ex 7311 00 13, ex 7311 00 19 ed ex 7311 00 30 (codici TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15 e 7311 00 30 80) («prodotto in esame»).

2.3. Prodotto simile

(25) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

— il prodotto in esame esportato nell'Unione;

— il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

— il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(26) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

2.4.1. *Richiesta di esclusione di estintori e bombole riempite*

(27) Secondo la definizione del prodotto di cui sopra, il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti.

(28) In seguito all'apertura dell'inchiesta, un produttore esportatore, Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd., ha sostenuto che gli estintori, classificati con il codice NC 8424 10 00, non rientravano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha ricordato che i codici NC e TARIC sono stati forniti solo a titolo informativo. L'ambito della presente inchiesta era pertanto delimitato dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta di cui al punto 2 dell'avviso di apertura. Di conseguenza, gli estintori che condividevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche delle bombole senza saldatura ad alta pressione sono stati considerati rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(29) Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. ha inoltre asserito che gli estintori a carica, ossia riempiti di varie sostanze chimiche secche e umide, non dovrebbero essere considerati rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(30) Il 6 marzo 2025 la Commissione ha pubblicato una nota informativa ([5]) volta a chiarire quanto segue:

— le HPSC vuote, riempibili o ricaricabili, che soddisfano le specifiche di cui alla definizione del prodotto contenuta nell'avviso di apertura, rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta;

— le HPSC riempite non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta;

— gli estintori riempiti/caricati non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta;

— gli estintori vuoti che corrispondono alle specifiche di cui alla definizione del prodotto contenuta nell'avviso di apertura rientrano nella definizione del prodotto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che siano o no classificati con il codice NC 8424 10 00 (codici TARIC 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21).

(31) I denuncianti hanno affermato che, molto probabilmente, gli estintori riempiti o caricati erano costituiti prevalentemente da bombole saldate o da altre bombole non in acciaio e pertanto non rientravano nell'ambito dell'inchiesta. Pur riconoscendo che non vi sono differenze tra le bombole senza saldatura ad alta pressione utilizzate per applicazioni antincendio e quelle utilizzate per altre finalità (quali le bombole di CO_2 per l'industria dei prodotti alimentari e delle bevande) e che a entrambe si applicano le stesse norme tecniche, i denuncianti hanno tuttavia sostenuto che le bombole senza saldatura ad alta pressione riempite dovrebbero essere incluse nella definizione del prodotto. Tali soggetti hanno sostenuto che l'esclusione di dette bombole restringerebbe indebitamente la definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta e creerebbe un rischio di elusione.

(32) I denuncianti hanno rilevato in particolare che i pacchi di bombole rientrano nella definizione del prodotto, anche se il telaio utilizzato per assemblare le bombole in un pacco non vi rientra. Analogamente, le bombole di acetilene rientravano nella definizione del prodotto, sebbene contengano un materiale poroso per mantenere un riempimento di acetone, in quanto il prodotto soddisfaceva tutti i criteri del prodotto quali definiti nella definizione del prodotto in esame di cui all'avviso di apertura.

(33) In conclusione, i denuncianti hanno ritenuto che il chiarimento relativo al prodotto di cui sopra da parte della Commissione dovesse essere riesaminato.

(34) La Commissione ha rilevato innanzitutto che né la denuncia né il successivo avviso di apertura specificavano che il prodotto oggetto dell'inchiesta faceva riferimento a bombole riempite.

(35) Dall'inchiesta è emerso altresì che gli acquirenti di bombole senza saldatura ad alta pressione hanno spesso effettuato le operazioni di assemblaggio e riempimento al fine di rendere il prodotto in esame adatto all'uso finale, tanto come estintore quanto come contenitore per prodotti chimici.

(36) Inoltre, considerate le prescrizioni in materia di sicurezza particolarmente costose e gravose applicabili al trasporto intercontinentale di merci altamente pericolose, quali le bombole senza saldatura ad alta pressione riempite, i presunti rischi di elusione sono risultati limitati.

(37) Alla luce di quanto precede, le argomentazioni presentate dai denuncianti sono state respinte.

2.4.2. *Richiesta di esclusione dei gusci di accumulatori dall'ambito dell'inchiesta.*

(38) Un produttore esportatore non inserito nel campione, Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd, ha chiesto l'esclusione dei gusci di accumulatori dall'ambito dell'inchiesta. Tale parte ha addotto le argomentazioni seguenti:

([5]) AD724_HPSC_Note to the file - t25.003143.

— l'avviso di apertura non definiva in modo chiaro e adeguato le HPSC; il termine HPSC era un termine piuttosto generico che non operava distinzioni tra un prodotto quale i gusci di accumulatori e le HPSC generiche;

— i gusci di accumulatori presentano caratteristiche e specifiche tecniche uniche, sono percepiti come aventi una struttura unica e come prodotti finali, che sono soggetti a prescrizioni legali diverse;

— per la produzione di tali prodotti i produttori devono disporre di un certificato, rilasciato da organismi notificati responsabili per la valutazione della conformità di determinati prodotti;

— i gusci di accumulatori non possono essere utilizzati per applicazioni commerciali, in quanto devono prima essere ulteriormente assemblati nell'UE per essere utilizzati con funzioni e applicazioni appositamente progettate;

— i gusci di accumulatori contengono una sacca e alcuni componenti che differiscono anch'essi da un'HPSC generica.

(39) I denuncianti hanno sostenuto che:

— il produttore esportatore non aveva rispettato il termine fissato nell'avviso di apertura, in base al quale qualsiasi parte interessata che intendesse «*fornire informazioni sulla definizione del prodotto [doveva] farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione [dell'avviso di apertura dell'inchiesta]*»;

— il produttore esportatore non aveva presentato osservazioni a seguito della pubblicazione della nota volta a chiarire la definizione del prodotto di cui al considerando 30;

— come indicato al punto 26 della denuncia, i gusci di accumulatori rientrano nella definizione del prodotto in esame, dato che quando una sacca di gas è inserita nella bombola e utilizzata per sistemi funzionanti con pressione idraulica o stoccaggio di energia, tali bombole di tipo 1 [ad alta pressione senza saldatura] sono denominate «gusci di accumulatori»;

— nella definizione del prodotto contenuta nell'avviso di apertura e successivamente confermata nel regolamento di registrazione si affermava chiaramente che «Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, *anche dotate di una sacca di gas*, anche munite di valvola, collare, piede d'appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole.»;

— l'elemento essenziale ai fini della determinazione della definizione del prodotto in esame consiste nel fatto che i prodotti interessati devono presentare le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base;

— un guscio di accumulatore è un tipo di HPSC, che presenta alcune distinzioni per quanto riguarda il prodotto finale venduto al cliente, come nel caso di altri tipi parimenti rientranti nella definizione, quali le bombole di acetilene o i pacchi di bombole;

— la presenza o l'assenza di eventuali specifiche o accessori aggiunti alla bombola è ininfluente ai fini della sua inclusione nella definizione del prodotto;

— la percezione dei consumatori o il modo in cui il prodotto finale sarebbe immesso sul mercato non incide sulle caratteristiche di base del prodotto;

— l'applicazione di HPSC sotto forma di gusci di accumulatori per l'industria idraulica non esclude che rientrino nella definizione del prodotto;

— l'applicabilità di normative diverse a seconda degli usi e delle specifiche di una determinata bombola non fa sì che tutti i prodotti inclusi nella definizione del prodotto in esame, compresi, tra gli altri, i gusci di accumulatori, non presentino le stesse caratteristiche di base.

(40) Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd ha sostenuto di aver sollevato la questione dell'esclusione dei gusci di accumulatori dall'ambito dell'inchiesta a seguito di una verifica in loco e del fatto che i termini per la presentazione di osservazioni in merito alla definizione del prodotto dovrebbero essere considerati un termine flessibile, contrariamente a un termine normativo più rigoroso, come specificato nel regolamento di base.

(41) Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd ha insistito sulle differenze tra un prodotto semilavorato (guscio di un accumulatore) e un prodotto finito (accumulatore), che è un fattore critico ai fini della determinazione della somiglianza di un guscio di un accumulatore rispetto a un accumulatore e a una bombola per l'industria del gas. Tale società ha sostenuto altresì che, ai fini del calcolo del dumping, un prodotto semilavorato non dovrebbe essere messo a confronto con un prodotto finito. Infine, tale società ha sostenuto che un guscio di un accumulatore è progettato specificamente per adattarsi a un accumulatore progettato, richiedendo rispettivamente certificati specifici, e ha concluso che un guscio di un accumulatore non può essere sostituito con una HPSC per l'industria del gas e non può essere utilizzato come prodotto commerciale immesso in circolazione nel mercato dell'UE.

(42) La Commissione ha esaminato la richiesta di esclusione sulla base degli elementi presentati dalla parte in questione e ha concluso in via provvisoria che i gusci di accumulatori rientrano nella definizione di prodotto di cui al considerando 21 e presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altre bombole. Inoltre ha asserito che tali prodotti rientravano nella definizione del prodotto in esame e sono stati identificati nei numeri di controllo del prodotto utilizzati dalla Commissione per il calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio, che identificano adeguatamente i gusci di accumulatori e consentono opportunamente alla Commissione di effettuare un confronto equo dei prezzi tra i produttori dell'Unione e quelli cinesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3. **DUMPING**

3.1. **Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base**

(43) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese («RPC»), la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(44) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto in questione. Nove produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(45) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni circa i fattori produttivi utilizzati per produrre le bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione e a fornire elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(46) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(47) Il 13 febbraio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare il Brasile, l'Argentina e la Turchia come paese rappresentativo appropriato. Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla prima nota, come indicato ai considerando da 116 a 131.

(48) Il 7 marzo 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per il settore. Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota, come indicato ai considerando da 132 a 145.

3.2. **Valore normale**

(49) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «*il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore*».

(50) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «*[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni*» e «*comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti*» (le «*spese generali, amministrative e di vendita*» sono di seguito denominate «SGAV»).

(51) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.3. **Esistenza di distorsioni significative**

(52) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore dell'acciaio nella Repubblica popolare cinese («RPC») ([6]), la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj.

(53) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che comporta una distorsione dell'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ([7]). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore dell'acciaio, considerato che l'acciaio è la materia prima principale per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della Cina («governo della RPC») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ([8]) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ([9]). La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ([10]). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d'insolvenza e alle modalità di attribuzione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ([11]). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ([12]), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC ([13]).

(54) Come in precedenti inchieste relative al settore dell'acciaio nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ([14]) («*relazione*»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste condotte a tale proposito.

(55) La denuncia forniva esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base e asseriva che le condizioni di mercato, in particolare i costi e i prezzi, nell'industria cinese dell'acciaio non sono determinate dalle forze di mercato della domanda e dell'offerta, ma sono invece distorte dall'intervento dello Stato nell'economia.

([7]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 208.

([8]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192.

([9]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 66 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193-194. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall'organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto oggetto del riesame e ai fornitori dei loro fattori produttivi.

([10]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 61 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 195-201.

([11]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202.

([12]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203.

([13]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 204.

([14]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2024) 91, del 10 aprile 2024, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en.

(56) La denuncia forniva anche riferimenti alle parti pertinenti della relazione, e sottolineava quanto segue:

(57) il settore dell'acciaio, incluso il mercato del prodotto in esame, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione. Per quanto concerne questo aspetto, i denuncianti hanno rilevato l'influenza esercitata dallo Stato sia attraverso la presenza generale del partito comunista cinese («PCC») nelle imprese cinesi sia attraverso il loro ruolo di primo piano in seno alle associazioni.

(58) Innanzitutto, nella denuncia è stato indicato che l'economia cinese opera principalmente attraverso imprese di proprietà dello Stato, che contribuiscono al 25 % del prodotto interno lordo (PIL) della Cina ([15]). Al fine di corroborare tale affermazione, i denuncianti hanno rilevato che le imprese di proprietà dello Stato sono anche i principali veicoli che consentono allo Stato di attuare direttamente le sue politiche sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda il settore dell'acciaio, che produce la materia prima principale per la fabbricazione del prodotto in esame, è stato indicato che le imprese di proprietà dello Stato rappresentano il 40 % della produzione del settore. Di fatto, quattro dei dieci maggiori produttori di acciaio sono imprese di proprietà dello Stato, tra cui Baowu Steel Group, HBIS Group, Ansteel Group e Shougang ([16]). I denuncianti hanno inoltre rilevato l'esistenza di altre piccole imprese di proprietà dello Stato, quali Maanshan iron & Steel Company Limited, Batou Steel Group e CITIC Pacific Special Steel, anch'esse molto importanti, trattandosi di una fonte diretta di acciaio per i produttori di HPSC in Cina.

(59) In secondo luogo, i denuncianti hanno menzionato il ruolo chiave dell'interventismo del governo della RPC attraverso le associazioni. È stato osservato che ciò vale in particolare per il settore dell'acciaio e, di conseguenza, anche per il mercato delle HPSC. Questo è dovuto al fatto che, nel settore dell'acciaio, è noto che le associazioni «*fungono da ponte e collegamento tra il governo e i loro membri*» ([17]). A tale proposito, i denuncianti hanno indicato che, sebbene non esista un'associazione di categoria specifica dell'industria delle HPSC che attui politiche industriali, vi sono altri soggetti, quali il Comitato tecnico nazionale per la normazione delle bombole del gas («TC31» - *National Technical Committee for Standardization of Gas Cylinders*) e l'Associazione cinese per l'ispezione delle attrezzature speciali («CASEI» - *China Association of Special Equipment Inspection*) che applicano direttamente le norme e le normative nazionali applicabili ai produttori di HPSC ([18]).

(60) L'influenza del governo della RPC nel settore dell'acciaio si riflette nella produzione del prodotto in esame, che gli consente di esercitare un'influenza e un controllo lungo l'intera catena del valore.

(61) Per quanto riguarda la presenza dello Stato in seno alle imprese, che consente allo Stato di interferire nella determinazione di prezzi e costi, i denuncianti hanno rilevato che tanto le società pubbliche quanto quelle private coinvolte nella produzione di acciaio in generale e di HPSC in particolare sono soggette a un controllo di ampio respiro esercitato dal governo della RPC, circostanza questa che comporta una distorsione dei prezzi e dei costi da parte dello Stato in tali settori. I denuncianti hanno asserito che la presenza di membri del PCC è generalizzata sia nelle imprese di proprietà dello Stato che nelle società private, il che si traduce specificamente nel coinvolgimento del PCC non soltanto nella scelta dei dirigenti, ma anche delle risorse umane.

(62) Inoltre i denuncianti hanno rilevato che nelle imprese di proprietà dello Stato le organizzazioni a livello di partito hanno l'obbligo di attuare i principi e le politiche del partito. Ciò è garantito dall'esistenza di cellule del partito all'interno delle società, che sono tenute a creare una sezione disciplinare per garantire l'applicazione delle istruzioni del governo della RPC. Inoltre nella denuncia si riferiva l'esistenza di una situazione analoga per le società private. In effetti, è stato osservato che nel 2017, nel 70 % degli 1,86 milioni di società private erano presenti cellule del PCC, in seno alle quali veniva esercitata una *pressione crescente affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società* ([19])».

(63) Inoltre è stato osservato che il PCC chiede l'attuazione di unità note come «Fronte unito» per far progredire ulteriormente l'influenza e l'ideologia del PCC nelle società private attraverso la creazione di un sistema imprenditoriale moderno con caratteristiche cinesi. In particolare, i denuncianti hanno citato il vicepresidente della All-China Federation of Industry and Commerce, il quale ha spiegato che tale sistema deve «*integrare la leadership del partito in tutti gli aspetti delle attività del settore pubblico e incorporare l'organizzazione del partito nella struttura di governo societario.*» I denuncianti hanno altresì rilevato che il sistema dell'economia privata «*deve aderire alla leadership generale del partito e rafforzarla*». Nel 2023 i denuncianti hanno riferito che il 92 % delle 500 principali imprese private cinesi ospitano unità del partito.

(64) I denuncianti hanno inoltre affermato che il governo della RPC influenza anche la nomina di dirigenti chiave e dipendenti dell'ufficio Risorse umane tanto nelle imprese di proprietà dello Stato quanto nelle società private.

([15]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2024) 91, del 10 aprile 2024, pag. 103, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en.
([16]) Relazione – capitolo 14, pag. 399.
([17]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2024) 91, del 10 aprile 2024, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en.
([18]) TC31, Comitato tecnico di normazione, disponibile al seguente indirizzo: http://www.china-cylinder.org/committee_introduction.
([19]) All-China Federation of Industry and Commerce, Ye Qing: *Promote the organic integration of the party's leadership system of private enterprises*, disponibile al seguente indirizzo: https://www.acfic.org.cn/bhjj/ldzc/hzfhz/yq/yqgzhd/202009/t20200917_60940.html.

(65) Nelle imprese di proprietà dello Stato, ad esempio, il PCC estende il proprio controllo attraverso la procedura di nomina dei dirigenti con responsabilità strategiche. In particolare, i denuncianti hanno affermato che, conformemente ai regolamenti sull'attività delle organizzazioni di base del partito comunista cinese nelle imprese di proprietà dello Stato, le «*cariche di segretario e presidente del comitato di partito (gruppo di partito) sono generalmente ricoperte da una sola persona e il direttore generale del partito funge da vicesegretario*" ([20]). Tali regolamenti prevedono analogamente che in una società "*senza consiglio di amministrazione e che dispone soltanto di amministratori esecutivi*", il segretario del comitato di partito sia l'amministratore esecutivo, mentre nelle "*imprese non indipendenti*" tale ruolo è svolto dal vicedirettore generale.

(66) Per quanto riguarda le imprese private, la denuncia ha sottolineato che anche a tali imprese viene consigliato di istituire un meccanismo di vigilanza guidato dalla cellula di partito avente poteri disciplinari al fine di garantire "*l'attuazione del sistema di conformità e di gestione aziendali, l'avvertimento e la formazione della dirigenza e del personale, la supervisione e la gestione del personale*". Il meccanismo di vigilanza dovrebbe inoltre avere autorità sui quadri dirigenziali e sui dipendenti al fine di "*disciplinare l'uso del potere* ([21])".

(67) I denuncianti hanno comunicato che tali distorsioni sono presenti non soltanto in seno alle società che fabbricano il prodotto oggetto dell'inchiesta, ma anche nella sua industria a monte, in particolare nel settore dell'acciaio. Ciò è dovuto non soltanto alla proprietà da parte dello Stato e alla presenza di quest'ultimo, ma anche a diverse politiche di consolidamento che hanno portato a mega-fusioni, come quella del 2016 che ha coinvolto Boasteel Group Corp e Wuhan Iron and Steel Group Corp, che si sono fuse dando vita a Baowu Steel Group. In tale caso, il presidente del consiglio di amministrazione non è soltanto il segretario del PCC, ma anche il presidente del sindacato della società.

(68) Di conseguenza, i denuncianti hanno concluso che le società attive nei settori delle HPSC e dell'acciaio sono fortemente legate al governo della RPC. Tale interventismo perturba le dinamiche di mercato, incidendo sulla fissazione dei prezzi e dei costi.

(69) I denuncianti hanno asserito altresì che le politiche o misure pubbliche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, I denuncianti hanno sostenuto che il governo della RPC ha messo in atto un sistema di pianificazione che incentiva direttamente l'industria del prodotto in esame e i settori a monte, tra cui quello dell'acciaio, influendo in modo marcato sulle forze di mercato. I denuncianti hanno sottolineato il carattere vincolante di tali piani, in quanto l'attuazione è imposta per legge, anche a livello costituzionale. I denuncianti hanno rilevato che tale sistema di pianificazione fa sì che le «*risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti* ([22])».

(70) Per quanto concerne il settore dell'acciaio, i denuncianti hanno nuovamente fatto riferimento a diversi atti legislativi della Commissione che riconoscono l'esistenza di distorsioni, in particolare per quanto concerne i componenti chiave delle HPSC. In particolare, i denuncianti hanno richiamato la relazione relativa all'importanza strategica del piano di sviluppo per le materie prime e del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo sociale ed economico.

(71) I denuncianti hanno altresì sostenuto che vi è una mancanza o un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale. I denuncianti hanno affermato che le leggi in materia fallimentare in Cina sono sottoutilizzate. Ciò sarebbe dovuto alla stretta relazione tra i curatori fallimentari e l'amministrazione locale e all'influenza generale del governo sulle questioni societarie. I denuncianti hanno rilevato altresì che ciò sarebbe favorito altresì dalla creazione di *imprese economicamente non sostenibili, solitamente in settori che presentano una notevole sovraccapacità* ([23])". Ciò è particolarmente evidente per i produttori di HPSC (ad esempio Bohai Iron and Steel Group), in un contesto in cui lo Stato mantiene un eccesso di capacità produttiva.

(72) Inoltre i denuncianti hanno rilevato precedenti risultanze della Commissione relative ai settori a monte del prodotto in esame (ossia il settore dell'acciaio e in particolare il mercato delle HPSC), che hanno beneficiato di un'assegnazione selettiva di terreni. Essi hanno osservato che i terreni sono di proprietà esclusiva dello Stato e che la loro assegnazione rientra nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato ([24]). Ne consegue che lo Stato fa leva sulle sue leggi patrimoniali a favore dei produttori nazionali di HPSC e del settore dell'acciaio.

(73) I denuncianti hanno rilevato altresì interventi significativi del governo della RPC in materia di salari, che incidono sull'intera catena del valore e diventano più marcati con l'allungamento della catena del valore. Il denunciante asserisce che tali distorsioni sarebbero doppie: innanzitutto si verificano nella produzione di HPSC o dei loro fattori produttivi principali e, in secondo luogo, si verificano indirettamente nell'accesso a fattori produttivi di società che operano nell'ambito del medesimo sistema del lavoro cinese.

([20]) East Asia Forum, «CCP branches out into private businesses», disponibile al seguente indirizzo: *CCP branches out into private businesses* | East Asia Forum.

([21]) All-China Federation of Industry and Commerce, Ye Qing: *Promote the organic integration of the party's leadership system of private enterprises*, disponibile al seguente indirizzo: https://www.acfic.org.cn/bhjj/ldzc/hzfhz/yq/yqgzhd/202009/t20200917_60940.html.

([22]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 della Commissione, del 30 maggio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, considerando 46, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj.

([23]) People's Daily, «China to unvail detailed plan on zombie companies», disponibile al seguente indirizzo: *China to unveil detailed plan on «zombie companies»* - People's Daily Online.

([24]) Relazione – capitolo 9, pag. 248.

(74) Infine, i denuncianti hanno sostenuto che i mercati finanziari in Cina operano per "*garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC*" ([25]). Essi hanno osservato che lo Stato controlla quattro delle maggiori banche, fornendo finanziamenti agevolati alle imprese di proprietà dello Stato per motivi politici. Hanno inoltre sostenuto che esistono distorsioni in relazione a obbligazioni e rating del credito, dato che numerose società a livello internazionale riceverebbero un rating inferiore rispetto a quello concesso alle società cinesi. Ciò è dovuto al fatto che numerose agenzie di rating consentono ai mutuatari di scegliere il rating più vantaggioso e raramente si verificano fallimenti. Considerata la posizione dominante delle imprese di proprietà dello Stato nell'industria, questo aspetto è particolarmente importante per il settore dell'acciaio e per la conseguente produzione di HPSC.

(75) Inoltre nella denuncia è stato sottolineato che la presenza dello Stato nel mercato determina sottovalutazioni notevoli nelle offerte pubbliche iniziali. Ciò è dovuto al tentativo da parte dello Stato di perseguire obiettivi politici attraverso tali offerte. Grazie a tale accesso preferenziale ai finanziamenti, gli attivi detenuti dalle imprese di proprietà dello Stato controllate dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (SASAC – *State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council*) sono quintuplicati tra il 2005 e il 2017, raggiungendo 7 100 miliardi di EUR ([26]). Infine, i denuncianti hanno comunicato che, rientrando tra i settori incentivati, il settore dell'acciaio beneficia di finanziamenti più accessibili che avvantaggiano indirettamente anche il mercato del prodotto in esame.

(76) In conclusione, i denuncianti hanno ritenuto che, a causa di tali distorsioni derivanti da un intervento pubblico sostanziale, i costi e i prezzi in Cina non siano attendibili ai fini della determinazione del valore normale. Di conseguenza, il valore normale dovrebbe essere stabilito utilizzando costi di produzione non soggetti a distorsioni in un paese rappresentativo appropriato.

(77) L'inchiesta della Commissione ha confermato che nel settore del prodotto oggetto dell'inchiesta, che fa parte del settore dell'acciaio a valle, persiste un livello elevato di proprietà da parte del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Ad esempio, Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. ([27]), un produttore ed esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta, è controllata in ultima istanza da Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Ltd. ([28]), un'impresa di proprietà dello Stato controllata in ultima istanza dalla giunta comunale di Pechino ([29]). Un altro esempio è dato da Sinoma Science & Technology Co., Ltd. ([30]), controllata da China National Building Materials Group Co., Ltd. ([31]), un'impresa di proprietà dello Stato soggetta alla SASAC ([32]). Sebbene la Commissione non abbia individuato informazioni esaustive sulla proprietà statale tra i produttori di HPSC, persiste un livello elevato di proprietà da parte del governo della RPC nel settore dell'acciaio cinese, che produce la materia prima principale per realizzare HPSC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Tra gli esempi di imprese di proprietà dello Stato attive nel settore dell'acciaio figurano: Ansteel Group ([33]) and Baowu Steel Group ([34]), che sono entrambe imprese di proprietà dello Stato soggette alla SASAC; Baotou Steel Group, un'impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna ([35]); nonché Shougang Group ([36]), un'impresa di proprietà dello Stato detenuta interamente da Beijing State-Owned Asset Management Ltd ([37]).

(78) Inoltre i più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell'acciaio confermano l'importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal parere orientativo del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell'industria dell'acciaio, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e un miglioramento significativo del livello di modernizzazione della catena industriale ([38]), compresa la fornitura di acciaio speciale, un fattore produttivo utilizzato per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta. Nello specifico, tale parere orientativo richiede di "*[p]romuovere le operazioni di fusione e riorganizzazione di imprese. Incoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e riorganizzazioni e a creare una serie di gruppi di vastissime dimensioni di imprese dell'acciaio di livello mondiale. Facendo affidamento sulle imprese dominanti, sostenere la crescita di 1-2 imprese leader specializzate nei settori dell'acciaio inossidabile, degli acciai speciali, tubi d'acciaio senza saldatura, […]*". Tale documento richiede inoltre esplicitamente di "*[s]ostenere le imprese dell'acciaio affinché mirino al potenziamento delle industrie a valle e sulla direzione di sviluppo delle industrie strategiche emergenti, concentrandosi sullo sviluppo di piccole partite e di molteplici varietà di acciai chiave, quali gli acciai speciali di alta qualità, gli acciai speciali legati per attrezzature di fascia alta*" ([39]).

([25]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, considerando 119, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/508/oj.

([26]) R. Garnaut, L. Song, C. Fang, (cur.), China's 40 Years of Reform and Development, Australian National University Press, 2018, pag. 337.

([27]) Cfr.: https://www.btic.cn/about.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([28]) Cfr.: https://www.jcmeh.com/ (consultazione: 16 giugno 2025).

([29]) Cfr.: Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Ltd., relazione annuale 2024, pag. 98, disponibile al seguente indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-29/10831510.PDF (consultazione: 16 giugno 2025).

([30]) Cfr.: http://www.sinoma-jj.com/ (consultazione: 16 giugno 2025).

([31]) Cfr.: https://www.cnbm.com.cn/ (consultazione: 16 giugno 2025).

([32]) Cfr.: http://www.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([33]) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([34]) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([35]) Cfr.: https://www.baoganggf.com/gsjj (consultazione: 16 giugno 2025).

([36]) Cfr.: Shougang Group Co., Ltd. Corporate Bond Annual Report (2024), pag. 7, disponibile al seguente indirizzo https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-04-30/115684_20250430_CTMM.pdf (consultazione: 16 giugno 2025).

([37]) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([38]) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultazione: 16 giugno 2025).

([39]) Ibidem.

(79) Un altro esempio dell'intenzione del governo della RPC di intervenire nel settore dell'acciaio può essere riscontrato nel quattordicesimo piano quinquennale, ai sensi del quale tale settore "*aderirà alla combinazione della leadership di mercato e della promozione del governo*" e "*colmerà un gruppo di società leader con leadership ecologica e competitività di base*" ([40]).

(80) Inoltre il piano di lavoro del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione per il 2023 sulla crescita stabile dell'industria dell'acciaio ([41]) fissa gli obiettivi seguenti: "[n]*el 2023* [...] *gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore devono mantenere una crescita costante e i benefici economici devono essere notevolmente migliorati; gli investimenti dell'industria in ricerca e sviluppo dovrebbero raggiungere l'1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell'industria deve raggiungere il 3,5 % circa. Nel 2024 l'ambiente di sviluppo e la struttura dell'industria in questione devono essere ulteriormente ottimizzati, occorre proseguire la transizione verso prodotti di fascia alta, intelligenti e la crescita del valore aggiunto dell'industria deve superare il 4 %*". Tale piano prevede altresì il consolidamento delle imprese del settore dell'acciaio su mandato del governo: "[i]*ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costruire gruppi di dimensioni vastissime di imprese dell'acciaio di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolare segmenti del mercato dell'acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell'industria dell'acciaio. Incoraggiare le imprese dell'acciaio a effettuare* [...] *fusioni e riorganizzazioni interregionali* [...]. *Valutare la possibilità di fornire alle imprese dell'acciaio che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali un sostegno politico maggiore per la sostituzione delle capacità.*".

(81) Esempi analoghi dell'intenzione del governo della RPC di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore dell'acciaio sono riscontrabili a livello provinciale, come ad esempio a Hebei, dove il governo provinciale ha pubblicato il piano d'azione triennale sullo sviluppo di distretti nella catena dell'industria dell'acciaio nel 2020. Tale piano impone di "*attuare costantemente lo sviluppo di gruppi di organizzazioni, accelerare la riforma della proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni e riorganizzazioni a livello transregionale di imprese dell'acciaio private e adoperarsi per creare 1-2 grandi gruppi di livello mondiale, 3-5 grandi gruppi aventi influenza nazionale*" ([42]). Inoltre il piano di Hebei nel settore dell'acciaio recita: *"Aderire all'adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l'adeguamento strutturale e l'ottimizzazione della configurazione dell'industria dell'acciaio, promuovere il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e il potenziamento delle imprese e promuovere in modo globale lo sviluppo dell'industria dell'acciaio verso grandi imprese, l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, la diversificazione dei processi di produzione e la diversificazione dei prodotti a valle"* ([43]).

(82) Più specificamente per quanto riguarda i fattori produttivi utilizzati per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, il piano di Hebei impone di [a]*ccelerare lo sviluppo e l'applicazione di nuovi materiali di acciaio di fascia alta e chiave, aumentare la percentuale di varietà di acciaio speciali e di alta qualità, rafforzare la stabilità di qualità di prodotti su larga scala e vantaggiosi di ampia portata e creare una struttura di prodotto "piramidale". Entro la fine del 2020 la percentuale di acciai normali debolmente legati e di acciaio legato sarà portata al 20 % e, entro la fine del 2022, raggiungerà circa il 25 %, fornendo sostegno e garanzie per il potenziamento delle industrie a valle"* ([44]).

(83) Analogamente, il piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio nel corso del quattordicesimo piano quinquennale impone di "*concentrarsi sulle esigenze strategiche nazionali, orientare le imprese a promuovere l'ottimizzazione e il potenziamento della struttura dei prodotti, sviluppare acciaio speciale di alta qualità, acciaio per l'ingegneria marittima ad alte prestazioni, acciaio legato speciale per attrezzature di fascia alta, componenti di base di acciaio e altre varietà chiave 'speciali, raffinate, di qualità elevata' e migliorare il valore aggiunto e la competitività dei prodotti in acciaio*". ([45])

([40]) Cfr. la sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

([41]) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([42]) Cfr. il piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria dell'acciaio, capitolo II, sezione 3.8; disponibile al seguente indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultazione: 17 marzo 2025).

([43]) Ibidem, capitolo I, sezione 2.

([44]) Ibidem, capitolo I, sezione 3.2.

([45]) Cfr. il piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile al seguente indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultazione: 17 marzo 2025).

(84) Più specificamente, a Zhejiang, dove ha sede Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd., il governo della RPC cerca di "*esplorare e istituire un'integrazione innovativa delle imprese a monte e a valle nel settore dell'acciaio essenziale per l'uso in apparecchiature*" ([46]).

(85) Obiettivi simili di politica industriale sono presenti anche nei documenti di pianificazione di altre province, come Jiangsu ([47]), Shandong ([48]), o Shanxi ([49]).

(86) Inoltre il governo della RPC interviene a livello locale nell'industria dell'acciaio. Ad esempio, "*le cinque città del sud del Jiangsu, tra cui Nanchino, Wuxi, Suzhou, Changzhou e Zhenjiang, hanno istituito gradualmente un sistema industriale per gli acciai speciali e le leghe di fascia alta caratterizzato da una scala produttiva elevata, varietà di prodotti fascia alta e strutture di sostegno complete, formando cinque catene industriali vantaggiose, tra cui lamiere di acciaio speciale ad alte prestazioni a Nanchino, barre di acciaio speciale di fascia alta a Wuxi, cavi di acciaio speciale di alta qualità Suzhou, acciaio inossidabile di alta qualità a Changzhou e leghe di fascia alta a Zhenjiang. La scala industriale e la competitività globale si attestano al primo posto nel paese"* ([50]).

(87) Inoltre un altro esempio dell'effettivo orientamento esercitato dal governo della RPC attraverso i piani consiste nell'avviso del comitato di partito di Ansteel Group Co., Ltd. relativo allo studio, alla divulgazione e all'attuazione consapevoli dello spirito del ventesimo Congresso nazionale del partito ([51]). Nell'avviso si dichiara che Ansteel Group attuerà coscienziosamente i piani di orientamento e li farà conoscere meglio ai membri del partito, ai quadri e ai dipendenti dell'intero gruppo.

(88) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l'inchiesta ha confermato che anche nel settore oggetto dell'inchiesta esiste una sovrapposizione tra le posizioni dirigenziali e l'appartenenza al PCC o l'esercizio di funzioni all'interno del partito. Ad esempio, il presidente di Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Ltd. riveste altresì l'incarico di segretario del comitato di partito ([52]) e garantisce che la sua controllata Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. "*promuova l'attuazione della strategia [...] e si impegni al massimo per vincere la battaglia finale del quattordicesimo piano quinquennale* ([53]). Inoltre il presidente di China National Building Materials Group Co., Ltd riveste altresì l'incarico di segretariato del comitato di partito ([54]).

(89) Inoltre China National Building Materials Group Co., Ltd "*considera quale propria responsabilità [...] servire i grandi progetti nazionali e il fronte dell'economia nazionale*" e, insieme alle sue controllate, "*ha compiuto sforzi costanti per promuovere uno sviluppo di alta qualità del settore dello stoccaggio e del trasporto di gas*" ([55]).

(90) In aggiunta, dato che il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresenta un sottosettore dell'industria dell'acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto dell'inchiesta.

([46]) Piano d'azione della provincia di Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell'industria dell'acciaio: «*promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell'acciaio portandolo a circa 10 imprese*»; disponibile al seguente indirizzo: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([47]) Piano di lavoro della provincia di Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dell'assetto dell'industria dell'acciaio (2019-2025); disponibile al seguente indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([48]) Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell'industria dell'acciaio; disponibile al seguente indirizzo: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([49]) Piano d'azione della provincia di Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio per il 2020; disponibile al seguente indirizzo: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([50]) Cfr.: https://www.nanjing.gov.cn/zgnjsjb/jrtt/202501/t20250123_5063880.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([51]) Cfr.: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([52]) Cfr.: https://www.btic.cn/news/show-368.html (consultazione: 16 giugno 2025).

([53]) Ibidem.

([54]) Cfr.: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000100020006/index.html (consultazione: 17 giugno 2025).

([55]) Cfr.: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000700020006/64023.html (consultazione: 17 giugno 2025).

(91) Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Baoshan Iron and Steel Ltd., un produttore di acciaio il cui azionista di controllo è Baowu Steel Group, sono anche, rispettivamente, il segretario e il vicesegretario del comitato di partito della società ([56]). Allo stesso modo il presidente del consiglio di amministrazione di Wuhan Iron and Steel Group, anch'esso controllato da Baowu Steel Group, è il segretario del comitato di partito ([57]). Inoltre, "*nel 2022 Wuhan Iron and Steel Group ha condotto il decimo studio e dibattito a livello centrale del gruppo di studio teorico del comitato di partito per trasmettere e studiare lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico e promuovere l'attuazione delle decisioni e delle disposizioni del 20° Congresso nazionale del partito e lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico di Wuhan Iron and Steel Group*. [Il] *rappresentante generale di China Baowu Wuhan Headquarters, segretario del comitato di partito e presidente di Wuhan Iron and Steel Group, ha presieduto la riunione e ha presentato i requisiti per l'attuazione delle prescrizioni del comitato centrale del partito, del comitato provinciale del partito di Hubei e del comitato del partito di China Baowu, nonché per l'ulteriore attuazione dello spirito della conferenza centrale di lavoro economico*" ([58]).

(92) Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente a Baotou Steel Group, è anche il segretario del partito della società. Analogamente, il direttore esecutivo di Baotou Steel Union e il presidente del sindacato della società sono entrambi vicesegretari del partito ([59]). Inoltre, nel contesto di Shougang Group, il presidente del consiglio di amministrazione svolge la funzione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito della società ([60]). Infine, in seno a CITIC Pacific Special Steel, il presidente del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio di vigilanza svolgono rispettivamente la funzione di segretario e vicesegretario del comitato di partito della società ([61]).

(93) La China Industrial Gases Industry Association ([62]) («CIGIA») è pertinente per il prodotto oggetto dell'inchiesta, in quanto ha istituito una sezione dedicata alle attrezzature a pressione ([63]). La CIGIA è membro della China Petroleum and Chemical Industry Federation («CPCIF») e detiene la vicepresidenza esecutiva della CPCIF ([64]). La CPCIF segue la leadership generale del PCC, svolge attività di partito e assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni del partito ([65]). Inoltre "*l'autorità di gestione e di registrazione dell'associazione è il ministero degli Affari civili*" ([66]) e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano "*l'adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l'attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche*" ([67]).

(94) Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Ltd. fa parte della CIGIA ([68]).

(95) Analogamente, l'articolo 2 dello statuto della China Iron and Steel Association ([69]) («CISA»), di cui fanno parte i principali produttori di acciaio, stabilisce che "[l]'*obiettivo dell'associazione è essere ispirata dalla linea direttrice, dai principi e dalle politiche del partito*" e l'articolo 3 afferma che tale associazione "*aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, istituisce l'organizzazione del partito comunista cinese conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, svolge le attività del partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito*" ([70]).

([56]) Cfr. la relazione annuale di Baoshan Iron and Steel Ltd., 2023, pag. 41, https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf (consultazione: 17 giugno 2025).
([57]) Cfr.: https://www.wuganggroup.cn/people/3143 (consultazione: 17 giugno 2025).
([58]) Cfr.: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd (consultazione: 17 giugno 2025).
([59]) Cfr.: https://www.baoganggf.com/ggry (consultazione: 17 giugno 2025).
([60]) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/p1/gsld.html (consultazione: 17 giugno 2025).
([61]) Cfr. CITIC Pacific Special Steel, relazione annuale 2021, disponibile al seguente indirizzo: https://www.citicsteel.com/uploadfile/2023/0923/20230923120145927.pdf (consultazione: 18 giugno 2025).
([62]) Cfr.: http://www.cigia.org.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=1669 (consultazione: 17 giugno 2025).
([63]) Cfr.: http://www.cigia.org.cn/?m=home&c=Lists&a=index&tid=233 (consultazione: 17 giugno 2025).
([64]) Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661fd28501661fd4ed380000?e=1 (consultazione: 17 giugno 2025).
([65]) Cfr. lo statuto della CPCIF, articolo 3, disponibile al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultazione: 17 giugno 2025).
([66]) Ibidem.
([67]) Cfr. lo statuto della CPCIF, articolo 36, disponibile al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultazione: 17 giugno 2025).
([68]) Cfr.: http://www.cigia.org.cn/v/h2zywyh/h2zywyh_ldcy/ (consultazione: 17 giugno 2025).
([69]) Cfr.: https://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5b2ddec5eba936fba45d7bd801b09f6ff30d86776290601167 2eaeda213c54ac&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbf66a (consultazione: 18 giugno 2025)
([70]) Ibidem.

(96) Inoltre nell'industria dell'acciaio cinese sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base, che sono generalmente applicabili al prodotto oggetto dell'inchiesta, dato che il settore delle HPSC è un sottosettore del settore dell'acciaio.

(97) L'industria dell'acciaio è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC ([71]). Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti il settore, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l'industria dell'acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ([72]). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria dell'acciaio, definisce il settore come il "*fondamento dell'economia reale*" e "*un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale*"; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale ([73]).

(98) Inoltre il piano di lavoro summenzionato del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione sulla crescita stabile dell'industria dell'acciaio (cfr. il considerando 80) dimostra la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell'orientamento dell'economia cinese da parte del governo della RPC: "[s]*ostenere le imprese del settore dell'acciaio nell'adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l'offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l'industria dell'acciaio e i principali settori utilizzatori, quali la costruzione navale, i trasporti, l'edilizia, l'energia, il settore automobilistico, nonché quello che si occupa della produzione di elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i settori di applicazione dell'acciaio*" ([74]).

(99) A livello locale, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong per lo sviluppo dell'industria dell'acciaio ([75]) richiede quanto segue: "*acciaio per attrezzature del settore del petrolio e dei prodotti chimici: In funzione delle esigenze dello sviluppo del settore del petrolio e dei prodotti chimici, aumentare le prestazioni dell'acciaio utilizzato per le attrezzature a pressione [...]*" ([76]).

(100) Sempre a livello locale, a Jiangsu si cerca di "*[c]oncentrare l'attenzione sullo sviluppo dell'acciaio per automobili, ferrovie ad alta velocità, navi, per il settore dell'energia elettrica, per il trasporto di petrolio e gas* [...]. *Entro il 2025, la scala industriale raggiungerà circa 90 miliardi di CNY*" ([77]) e diversi comuni hanno istituito il "*cluster dei materiali in acciaio speciali* [...] *che si adopera per raggiungere un valore di produzione di 1 000 miliardi di CNY delle industrie guidate da cluster entro il 2027*" ([78]).

(101) Oltre a quanto precede, Sinoma Science & Technology Co., Ltd è stata inserita nell'elenco delle società definite "piccoli giganti" ([79]). Il governo della RPC definisce le imprese "piccoli giganti" come "*le nuove élite delle piccole e medie imprese cinesi attive nel settore manifatturiero, specializzate in mercati di nicchia e dotate di tecnologie all'avanguardia*" e intende "*aumentare il sostegno a favore di tali 'piccoli giganti' nel periodo 2024-2026, prestando particolare attenzione alle principali catene industriali, alle industrie strategiche emergenti e ad altri settori. Tali fondi saranno utilizzati per incoraggiare dette imprese ad affrontare le sfide tecnologiche, creare prodotti nuovi, sviluppare capacità di sostegno della catena industriale e aiutare le amministrazioni locali a coltivare tali 'piccoli giganti'*" ([80]).

(102) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(103) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell'acciaio a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta.

([71]) Relazione – capitolo 14, pag. 346 e seguenti.
([72]) Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile al seguente indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultazione: 17 giugno 2025).
([73]) Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
([74]) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultazione: 17 giugno 2025).
([75]) Cfr.: al seguente indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1f79d908601e479f83707e67b133e347.pdf (consultazione: 18 giugno 2025).
([76]) Ibidem, cfr. pag. 14.
([77]) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, del comune di Nanchino, sezione XV.2, disponibile al seguente indirizzo: https://www.nanjing.gov.cn/xxgkn/zt/ghxxgk_70036/ssw/fzgh_70038/202111/t20211110_3185195.html (consultazione: 18 giugno 2025).
([78]) Cfr.: https://www.nanjing.gov.cn/zgnjsjb/jrtt/202501/t20250123_5063880.html (consultazione: 18 giugno 2025).
([79]) Cfr.: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000700020006/64023.html (consultazione: 17 giugno 2025).
([80]) Cfr. al seguente indirizzo: https://english.www.gov.cn/news/202406/19/content_WS6672c84ac6d0868f4e8e8531.html#:~:text=China%20will%20scale%20up%20support,of%20Industry%20and%20Information%20Technology (consultazione: 18 giugno 2025).

(104) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 53. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) ([81]).

(105) Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell'inchiesta non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 53. Il summenzionato piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. il considerando 78) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: "[i]*ncoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell'acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell'assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese*". Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(106) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell'inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.

(107) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. Di fatto, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(108) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell'inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(109) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dai denuncianti, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(110) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(111) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.

([81]) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33.

3.4. **Paese rappresentativo**

3.4.1. *Osservazioni generali*

(112) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

— un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ([82]);

— la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;

— l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;

— qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(113) Come illustrato ai considerando 47 e 48, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: una prima nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 13 febbraio 2025 (in appresso: «prima nota») e una seconda nota del 7 marzo 2025 sui fattori produttivi quali le materie prime principali, l'energia, l'acqua, il vapore, i materiali di consumo e la manodopera utilizzati nella produzione di bombole in acciaio senza saldatura ad alta pressione (in appresso: «seconda nota»). Tali note sulla determinazione del valore normale e dei fattori produttivi hanno descritto i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti di cui al considerando 112 e hanno inoltre esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate in merito a tali fattori e alle fonti pertinenti previste per la determinazione del valore normale.

3.4.2. *Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC*

(114) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato il Brasile, l'Argentina e la Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi "a reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(115) Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare infine la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, nel caso fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.4.3. *L'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo*

(a) La prima nota

(116) Nella prima nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, energia, acqua e lavoro (manodopera), impiegati nella produzione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione.

(117) Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla prima nota dai due produttori inseriti nel campione (Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. e Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd), nonché dai denuncianti.

(118) I denuncianti hanno ritenuto che il Brasile fosse la scelta più adeguata in quanto erano prontamente disponibili informazioni finanziarie per un produttore di prodotti in acciaio ampiamente riconosciuto (ad esempio Arcelor Mittal S.A. (Brasile)), seguito dalla Turchia, che gli stessi hanno considerato rappresentare anch'essa un paese rappresentativo potenziale. I denuncianti hanno ritenuto che l'Argentina non potesse essere considerata un paese rappresentativo.

(119) Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. («Tianjin Tianhai») ha inoltre ritenuto che, in assenza di dati finanziari pertinenti prontamente disponibili relativi al produttore locale identificato, l'Argentina dovrebbe essere scartata. Ha inoltre espresso una preferenza per la Turchia quale scelta più appropriata. Tianjin Tianhai ha osservato altresì che, a seguito dell'esame dei dati finanziari di Arcelor Mittal S.A., tale società operava in un settore collegato ma diverso (NACE 24) rispetto a quello del prodotto oggetto dell'inchiesta (NACE 25). Inoltre tale società ha ritenuto che il margine di profitto calcolato non fosse ragionevole e che lo stesso includesse indebitamente alcuni elementi che dovrebbero essere esclusi dal calcolo del margine di dumping.

([82]) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(120) Per quanto riguarda il Brasile, la Commissione ha constatato che, sulla base del codice del settore NACE 24, tale società non era effettivamente attiva nel settore del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre constatato che i bilanci disponibili per il produttore brasiliano del prodotto oggetto dell'inchiesta, Mat Equipamentos Para Gases Ltda, erano obsoleti in quanto riguardavano il 2016, ossia un momento decisamente antecedente il periodo dell'inchiesta di cui al presente procedimento.

(121) Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. («Winner») ha ritenuto che né il Brasile, né l'Argentina né la Turchia potessero essere considerati potenziali paesi rappresentativi per la presente inchiesta. In alternativa, Winner ha proposto la Colombia come paese rappresentativo nelle sue osservazioni concernenti la prima e la seconda nota.

(122) Per quanto riguarda la Turchia, pur riconoscendo che non erano prontamente disponibili informazioni riguardanti specifiche società produttrici del prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha tuttavia potuto individuare informazioni finanziarie adeguate disponibili per il settore che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta per l'anno 2023 (C - Attività manifatturiere > 25.2 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo) ([83]). Tali informazioni si sovrapponevano in parte al periodo dell'inchiesta e potevano essere pertinenti per l'unica società produttrice del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia CMV Cylinders Endustri Sanayi Ve Ticaret A.S («CMV») ([84]), che appartiene a questo settore specifico.

(123) Winner ha inoltre contestato la scelta della Turchia sostenendo che dal 2016 anche quest'ultima ha istituito misure antidumping sulle importazioni di determinati tubi di acciaio senza saldatura (compreso il prodotto di cui ai codici SA 730459 e 730439).

(124) I denuncianti hanno inoltre affermato che l'inflazione in Turchia era stata elevata, circostanza questa che aveva determinato un'elevata volatilità dei prezzi e aveva innescato ripetuti interventi pubblici. I denuncianti hanno sostenuto che il tasso di inflazione in Brasile era pari soltanto al 4,6 % nel 2023.

(125) Winner ha sostenuto che l'elevato tasso di inflazione in Turchia e il continuo deprezzamento della lira turca rispetto al dollaro statunitense potrebbero aumentare i prezzi interni attraverso importazioni di beni quali l'energia e le materie prime, mentre i prezzi all'importazione hanno continuato ad aumentare nonostante le politiche monetarie messe in atto dal governo per contenere l'inflazione.

(126) La Commissione ha osservato che tanto il Brasile quanto la Turchia hanno subito pressioni inflazionistiche significative nel 2022, con un tasso di crescita della Turchia che ha raggiunto un picco molto superiore a quello del Brasile, che nel 2022 era ancora pari al 9,2 %. La Commissione ha inoltre rilevato che entrambi i paesi hanno registrato un graduale calo dei tassi di inflazione negli anni successivi, con un calo più marcato del tasso della Turchia rispetto a quello del Brasile.

(127) La Commissione ha osservato altresì che, sebbene l'inflazione possa incidere sul costo del lavoro o dell'energia, i prezzi all'importazione, che hanno costituito la base per la determinazione dei parametri di riferimento per la maggior parte dei fattori produttivi, si basavano su operazioni transfrontaliere che erano solitamente effettuate in valute diverse da quella del paese importatore e non erano quindi influenzate dall'inflazione. Inoltre i valori di riferimento sarebbero convertiti nella valuta del paese interessato, motivo per cui l'impatto dell'inflazione, spesso legata a una svalutazione valutaria, non sarebbe significativo.

(128) Per quanto concerne la Colombia, proposta da Winner come possibile paese rappresentativo, la Commissione ha rilevato che, analogamente alla RPC, tale paese rientra nella categoria dei paesi a "reddito medio-alto" secondo la classificazione della Banca mondiale.

(129) Winner ha inoltre individuato Ternium S.A. ([85]), una società quotata che fabbrica prodotti in acciaio in Colombia. Non erano tuttavia disponibili elementi di prova a dimostrazione del fatto che la produzione di tale società fosse vicina al prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre, analogamente ad Arcelor Mittal S.A., la Commissione ha rilevato che tale società operava in un settore correlato ma diverso (NACE 24) rispetto a quello del prodotto oggetto dell'inchiesta. Infine Winner ha fornito i bilanci relativi all'intero gruppo Ternium e non specificamente a Ternium Colombia S.A.S.

([83]) https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en/C/252/manufacture-of-tanks-reservoirs-and-containers-of-metal.

([84]) https://cmvcylinders.com/en/ (CMV è una società specializzata nella produzione di bombole per gas in acciaio senza saldatura, fondata nel 2006 dopo l'acquisizione di un impianto di fabbricazione di bombole speciali per uso militare situata nell'Italia settentrionale. Grazie a ingenti investimenti, tutti gli impianti di produzione sono stati trasferiti in Turchia e più specificamente presso il polo industriale di Manisa a pochi chilometri da Smirne. La nuova configurazione di produzione è stata costruita impiegando le tecnologie più recenti al fine di aumentare la flessibilità e la qualità dei prodotti portandole ai livelli più elevati del mercato delle bombole).

([85]) https://www.ternium.com/es/hecho-con-acero.

(130) Inoltre la Commissione ha osservato che la Colombia disponeva di specifiche restrizioni e normative commerciali sotto forma di misure antidumping sulle importazioni di determinati fattori produttivi indicati dai produttori esportatori inseriti nel campione originari della Repubblica popolare cinese; ossia:

— determinati tubi di acciaio legato senza saldatura, codice SA 730459 ([86]); e

— tubi e profilati cavi senza saldatura, in ferro o acciai non legati, classificati con il codice SA 730439. ([87])

(131) La Commissione ha pertanto ritenuto che né la Colombia né la società presentata da Winner potessero essere prese in considerazione nella scelta del paese rappresentativo appropriato.

(b) La seconda nota

(132) Tutte le osservazioni in merito alla prima nota sono state trattate nella seconda nota e le fonti pertinenti che la Commissione intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale sono state confermate. La seconda nota ha informato le parti interessate in merito alla scelta della Turchia come paese rappresentativo. L'allegato II della seconda nota forniva una panoramica delle statistiche sulle importazioni in Turchia basate sul Global Trade Atlas («GTA») per tutti i fattori produttivi elencati nell'allegato I (cfr. considerando 149). Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati della banca dati Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) ([88]) per il settore 25.2 (Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo) al fine di costruire il valore normale. Tuttavia, dato che le spese generali di produzione non sono state individuate separatamente nei dati disponibili del conto economico e sono state considerate incluse nel costo delle merci vendute, il valore delle spese generali di produzione era basato sui dati specifici del produttore esportatore inserito nel campione e applicati al costo di produzione "ricalcolato".

(133) Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di utilizzare le statistiche pubblicate dall'Istituto turco di statistica ([89]) per quanto riguarda il lavoro, quale fonte statistica più affidabile per tale fattore. In effetti tale istituto aveva pubblicato informazioni dettagliate sul costo del lavoro in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha dichiarato di intendere stabilire il parametro di riferimento sulla base del costo orario medio del lavoro per il 2022 per l'attività economica "Fabbricazione di metalli di base", codice NACE 24 secondo la classificazione NACE Rev. 2. I valori verrebbero ulteriormente adeguati al fine di tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi al consumo ([90]) sul mercato interno in modo da rispecchiare i costi del periodo dell'inchiesta.

(134) I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe pertanto utilizzare i costi del lavoro che erano rappresentativi dell'intero importo del costo del lavoro nel paese rappresentativo, in particolare utilizzando dati che erano dimostrabilmente affidabili, quali quelli di Eurostat. I denuncianti hanno pertanto sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi sui dati Eurostat, ritenuti più affidabili rispetto alle statistiche pubblicate dall'Istituto turco di statistica.

(135) I denuncianti hanno tuttavia affermato che, qualora tale approccio dovesse essere mantenuto, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le ultime informazioni disponibili riguardanti le ore di lavoro settimanali effettive e il costo medio mensile del lavoro per ciascuna attività economica e non le "ore medie mensili retribuite, i salari e le retribuzioni lordi per attività economica del 2022", come indicato nella seconda nota ([91]). I denuncianti hanno inoltre rilevato che i costi a carico dei datori di lavoro per i contributi previdenziali e al fondo di disoccupazione sono stati sottostimati in Turchia, in quanto la responsabilità assicurativa totale dei datori di lavoro rispetto al costo totale del lavoro era pari soltanto al 22,75 %.

([86]) https://globaltradealert.org/state-act/956 e https://www.tariffnumber.com/2023/73043983.
([87]) https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal.
([88]) https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en/C/252/manufacture-of-tanks-reservoirs-and-containers-of-metal.
([89]) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2.
([90]) TurkStat, indici del costo del lavoro, 2009-2024 [2021=100]/ https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682&dil=2.
([91]) AD724_HPSC_2nd Note on sources for the determination of the normal value (t25.003184).

(136) La Commissione ha sostenuto che le statistiche pubblicate dall'Istituto turco di statistica per quanto riguarda il lavoro, adeguate al fine di tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi al consumo sul mercato interno per riflettere i costi per il periodo dell'inchiesta, continuano a essere la fonte statistica più affidabile per tale fattore produttivo.

(137) I denuncianti hanno ribadito che il Brasile presentava un livello inferiore di importazioni dei principali fattori produttivi dalla Cina rispetto a Turchia e Argentina. Essi hanno sostenuto pertanto che i prezzi complessivi del fattore produttivo sarebbero meno influenzati da eventuali distorsioni del prezzo dei fattori produttivi.

(138) Per quanto concerne il Brasile e la società individuata nella prima nota come produttore, ossia Arcelor Mittal S.A., la Commissione ha rilevato che tale società non produceva il prodotto oggetto dell'inchiesta e che pertanto non rappresentava un candidato idoneo ai fini della determinazione delle spese generali di produzione, delle SGAV e dei profitti.

(139) In assenza di altre informazioni contenute nel fascicolo a disposizione della Commissione sulla presenza in Brasile di altre società che fabbricano il prodotto oggetto dell'inchiesta per le quali sono pubblicamente disponibili dati finanziari, la Commissione ha concluso che tale paese non poteva più essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

(140) Per quanto concerne l'inflazione, pur concordando con l'affermazione della Commissione secondo cui tanto la Turchia quanto il Brasile hanno registrato un calo significativo dell'inflazione nel 2023, i denuncianti hanno sostenuto che il tasso di inflazione in Brasile era pari soltanto al 4,6 % nel 2023. I denuncianti hanno ritenuto inoltre che i prezzi delle operazioni denominati in una valuta diversa da quella del paese importatore potessero comunque essere influenzati da tendenze inflazionistiche.

(141) In assenza di unità supplementari nelle statistiche sulle importazioni relative a parti del montaggio delle bombole, quali le valvole, che consentano il calcolo di parametri di riferimento significativi su base unitaria, la Commissione ha dichiarato di intendere riesaminare la situazione nel corso dell'inchiesta. Rilevando che non erano disponibili informazioni facilmente verificabili sulla metodologia di conversione, i denuncianti hanno espresso preoccupazione per quanto riguarda l'approccio proposto ai fini della determinazione del prezzo delle valvole. I denuncianti hanno ricordato che le conversioni a peso unitario figuravano tra gli elementi che potevano essere facilmente utilizzati per distorcere i dati comunicati al fine di cercare di ottenere margini di dumping inferiori.

(142) Durante le visite di verifica in loco effettuate presso le sedi dei produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha potuto verificare che le tabelle di conversione delle valvole in kg corrispondevano ai requisiti di certificazione. In ogni caso, come spiegato al considerando 155, le valvole sono state spostate sotto la voce "materiali di consumo", motivo per cui non è stato calcolato alcun valore di riferimento per tale specifico fattore produttivo.

(143) Per quanto concerne l'Argentina, in assenza di altre informazioni contenute nel fascicolo a disposizione della Commissione sulla presenza in tale paese di altre società che fabbricano il prodotto oggetto dell'inchiesta per le quali sono pubblicamente disponibili dati finanziari, la Commissione ha concluso che tale paese non poteva più essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

(144) Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Winner ha ribadito che la Colombia continuava ad essere il paese rappresentativo ottimale in quanto forniva condizioni economiche più stabili e dati commerciali affidabili. La Commissione ha analizzato altresì le importazioni dei principali fattori produttivi in Colombia. Dall'analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni nel paese dei principali fattori produttivi erano influenzate da importazioni provenienti dalla RPC e pertanto non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha inoltre constatato che la società individuata da Winner, ossia Ternium Colombia S.A.S., operava in un settore collegato ma diverso (NACE 24) dal prodotto oggetto dell'inchiesta, come spiegato al considerando 129. Le argomentazioni relative alla scelta della Turchia come paese rappresentativo sono state pertanto respinte.

(145) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, come indicato al considerando 150, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della propria intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato e la banca dati TCMB per il settore 25.2 (Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo), conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

3.4.4. *Livello di protezione sociale e ambientale*

(146) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.4.5. *Conclusioni*

(147) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.5. **Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni**

(148) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(149) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato l'Istituto turco di statistica ([92]) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le tabelle delle tariffe dell'energia elettrica basate sulle bollette dell'energia elettrica pubblicate dall'autorità di regolamentazione del mercato dell'energia (EMRA) ([93]), nonché il prezzo del gas per gli utenti industriali in Turchia pubblicato dall'Istituto turco di statistica ([94]).

(150) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura "materiali di consumo". La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. La Commissione intendeva inoltre utilizzare la tariffa per l'acqua applicata dalla direzione generale del comune metropolitano di Izmir (CMV ha sede in tale città), responsabile per l'approvvigionamento idrico nonché per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nel comune metropolitano di Izmir.

3.6. **Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni**

(151) Considerate tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi seguenti e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi delle bombole senza saldatura ad alta pressione

Fattore produttivo	Codice della merce	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
Materie prime			
Tubo di acciaio senza saldatura	7304 59	12,68 CNY	KG

([92]) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2.
([93]) https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari => Press releases => select Electricity electricity market board decisions.
([94]) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => select Natural Gas prices.

Fattore produttivo	Codice della merce	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
Diametro esterno del tubo della bombola <= 168,3 mm	7304 39	14,13 CNY	KG
Tubo della bombola 168,3 mm < diametro esterno <= 406,4 mm	7304 39	23,48 CNY	KG
Materiali di consumo			
Lavoro (manodopera)			
Lavoro (manodopera)	N/A	43,9 CNY	Ora
Energia			
Elettricità	N/A	0,72 CNY	kWh
Gas	N/A	2,61 CNY	kWh

(152) La Commissione ha calcolato un rapporto per le spese generali di produzione sulla base dei dati specifici per la società e lo ha applicato al costo di produzione "ricalcolato".

3.6.1.1. Materie prime e fattori produttivi

(153) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([95]). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, in quanto al considerando 108 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione.

(154) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 150.

(155) In assenza di statistiche sul volume delle importazioni per valvole, collari e tappi riportati in pezzi e tenuto conto della diversità di tali fattori produttivi in termini di aspetti quali la forma, le dimensioni e il peso unitario, la Commissione non è stata in grado di calcolare un parametro di riferimento significativo per tali fattori produttivi. Di conseguenza, anche in considerazione della loro quota limitata rispetto al costo totale di fabbricazione, la Commissione ha deciso di trasferire tali fattori produttivi alla voce dei materiali di consumo.

([95]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(156) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto i pertinenti dazi all'importazione al valore CIF registrato nelle statistiche relative alle importazioni del paese rappresentativo, quali disponibili nel GTA.

(157) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.

3.6.1.2. Acqua

(158) L'Ufficio per gli investimenti e le finanze pubblica informazioni dettagliate sul costo dell'acqua per uso industriale per le società situate nella zona industriale di Izmir, dove ha sede CMV, un produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta nel paese rappresentativo. La Commissione ha utilizzato le più recenti statistiche disponibili pubblicate da tale organizzazione. Il parametro di riferimento si basa sul costo dell'acqua e delle acque reflue in base al m^3 ([96]).

3.6.1.3. Lavoro (manodopera)

(159) L'Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici in Turchia. La Commissione ha utilizzato le più recenti statistiche disponibili relative al 2022 per il costo medio del lavoro nel contesto dell'attività economica "Fabbricazione di metalli di base", codice NACE 24 secondo la classificazione NACE Rev. 2 ([97]).

3.6.1.4. Elettricità

(160) Il prezzo dell'energia elettrica applicato alle imprese (utenze industriali) in Turchia è pubblicato dall'autorità di regolamentazione del mercato dell'energia (EMRA) in Turchia. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica industriale nella fascia di consumo corrispondente in valuta/kWh pubblicati dall'EMRA.

3.6.1.5. Gas naturale

(161) Il prezzo del gas naturale per le imprese del settore dell'acciaio, come gli utilizzatori industriali in Turchia, è pubblicato dall'ufficio per gli investimenti e le finanze ([98]). La Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili basate sul prezzo all'ingrosso del gas naturale intero del marzo 2024 che si sovrappone al periodo dell'inchiesta.

3.6.1.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(162) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "*il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti*". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(163) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

([96]) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx#, consultato in data 4 luglio 2025.
([97]) TurkStat, indici del costo del lavoro, 2009-2024 [2021=100] / https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682&dil=2.
([98]) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx, consultato in data 3 marzo 2025.

(164) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sulle informazioni finanziarie disponibili per il settore che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta per l'anno 2023 (C - Attività manifatturiere > 25.2 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo) ([99]), come spiegato al considerando 122.

3.7. **Calcolo**

3.7.1. *Valore normale*

(165) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(166) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.6.1.1.

(167) A tale costo la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione come illustrato al considerando 163.

(168) Le SGAV e i profitti determinati sulla base delle informazioni finanziarie disponibili per il settore che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta per l'anno 2023 (C - Attività manifatturiere > 25.2 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo), come spiegato al considerando 122, sono stati applicati alla somma del costo di produzione e delle spese generali di produzione esenti da distorsioni, ossia i costi di produzione.

(169) Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 19,4 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 12,6 %.

(170) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.7.2. *Prezzo all'esportazione*

(171) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società nazionali collegate che agiscono in qualità di operatori commerciali.

(172) In entrambi i casi, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.7.3. *Confronto*

(173) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso in esame la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

([99]) https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en/C/252/manufacture-of-tanks-reservoirs-and-containers-of-metal.

3.7.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale

(174) Come spiegato ai considerando da 165 a 170, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.

(175) La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti dai produttori esportatori inseriti nel campione.

3.7.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione

(176) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all'importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.

(177) È stato inoltre applicato un adeguamento per le commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per l'operatore commerciale collegato di Winner e Tianjin Tianhai deducendo le SGAV degli operatori commerciali collegati e un profitto nozionale del 5 %. Tale adeguamento è risultato giustificato da un contratto tra il produttore esportatore e il suo operatore commerciale collegato che dimostra l'esistenza di una clausola arbitraria in caso di conflitto tra i due. Il profitto nazionale del 5 % era in linea con il profitto dedotto in altri casi recenti relativi al settore dell'acciaio riguardanti prodotti che integrano fattori produttivi dell'acciaio in assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti.

3.7.4. *Margini di dumping*

(178) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(179) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Gruppo Winner	63,2 %
Gruppo BTIC	90,3 %

(180) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito sulla base della media ponderata dei margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tenere conto né dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(181) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 74,5 %.

(182) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il PI, stabilite in base alle statistiche Eurostat, come illustrato al punto 4.3.1.

(183) Nel presente caso il livello di collaborazione è basso perché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 54 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI.

(184) La Commissione ha ricordato che la sezione 10 dell'avviso di apertura ([100]) aveva informato le parti interessate che la mancata collaborazione, o soltanto una collaborazione parziale, avrebbe potuto condurre a conclusioni basate sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, con possibili risultati meno favorevoli per tali parti. Dato che le parti interessate sono state chiaramente avvertite delle conseguenze dell'omessa collaborazione e che il livello di collaborazione nel caso di specie è stato particolarmente basso, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il dazio antidumping residuo sulla base di un sottoinsieme rappresentativo di vendite del gruppo BTIC che, a sua volta, rappresentava oltre il 50 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione di tutte le società inserite nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tali vendite sono state considerate un'approssimazione ragionevole e rappresentativa delle pratiche di dumping degli esportatori che non hanno collaborato.

(185) Il margine di dumping residuo è stato pertanto fissato al 119 %.

(186) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Altre società che hanno collaborato	74,5 %
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	119,0 %

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(187) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da otto produttori dell'Unione. Essi costituiscono "l'industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(188) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 6 782 000 unità/pezzi. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali la risposta al questionario macroeconomico, le informazioni raccolte durante le visite di verifica presso i produttori inseriti nel campione, i questionari presentati da altri produttori che hanno collaborato e le statistiche ufficiali di Eurostat. Come indicato al considerando 7, i due produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 47 % della produzione totale stimata dell'UE e il 42 % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell'UE.

4.2. **Consumo dell'Unione**

(189) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici ricevute dal denunciante, sottoposte a controlli incrociati, ove possibile, rispetto alle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame da paesi terzi sulla base di statistiche di Eurostat.

([100]) Cfr. il considerando 1.

(190) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in unità/pezzi)

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	5 996 208	7 101 909	6 088 334	6 882 216
Indice	*100*	*118*	*102*	*115*

Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici, produttori dell'Unione, Eurostat.

(191) Su tale base, a seguito di una forte crescita nel 2021 e di un successivo calo che potrebbe essere stato causato da una costituzione di scorte imputabile a timori di carenze di approvvigionamento nel contesto della pandemia di COVID-19 o a comportamenti inattesi dei consumatori, il consumo dell'Unione è cresciuto del 15 % nel periodo in esame.

4.3. **Importazioni dal paese interessato**

4.3.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

(192) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat.

(193) Nel valutare l'accuratezza delle statistiche sulle importazioni è stato rilevato che i piccoli recipienti per gas non ricaricabili, che non rientrano nell'ambito di applicazione del prodotto in esame, hanno in genere un peso unitario decisamente inferiore a 1 kg. Di contro, il prodotto in esame presenta un peso unitario minimo di 1 kg. A titolo di riferimento, la bombola di dimensioni inferiori prodotta dall'industria dell'Unione, con un volume di 0,8 litri, pesa circa 1,5 kg. È stato pertanto utilizzato un metodo di filtraggio che ha escluso tutte le voci relative alle importazioni con un peso unitario inferiore a 1 kg al fine di evitare di includere prodotti che non rientrano nella definizione in questione.

(194) Per migliorare l'accuratezza, la Commissione ha applicato il metodo di filtraggio basato sul peso ai dati Eurostat sulle importazioni per i codici NC 7311 00 11 e 7311 00 30, per i quali era disponibile una comunicazione giornaliera. Per i codici NC 7311 00 13 e 7311 00 19, si è basata su dati Eurostat mensili e ha applicato la stessa soglia di esclusione basata sul peso unitario.

(195) La serie di dati risultante, filtrata al massimo livello di granularità possibile utilizzando soglie di peso, ha fornito la stima più accurata possibile delle importazioni del prodotto in esame, mostrando tendenze evidenti e significative delle importazioni, in particolare per quanto concerne la Cina.

(196) Per gli estintori vuoti classificati con i codici TARIC 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21, i dati sulle importazioni erano disponibili soltanto per tre mesi (da marzo a maggio 2025), non rientranti nel periodo dell'inchiesta, ed erano espressi in chilogrammi anziché in pezzi. In considerazione di tali dati limitati e incoerenti, nonché della scarsa rappresentatività di questo tipo di prodotto, che rappresenta soltanto il 2 % circa del volume totale per il pertinente codice NC, questo tipo di prodotto non è stato preso in considerazione nella fase provvisoria, ma sarà incluso nella fase definitiva dell'inchiesta, una volta che saranno disponibili informazioni più complete e affidabili.

(197) La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell'Unione.

Tabella 3

Quantitativo delle importazioni (in unità/pezzi) e quota di mercato

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo delle importazioni dalla RPC (in unità/pezzi)	3 592 569	4 586 186	3 971 953	4 786 861
Indice	*100*	*128*	*111*	*133*
Quota di mercato (in %)	60 %	65 %	65 %	70 %

Fonte: Eurostat.

(198) Le importazioni dalla RPC tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta hanno mostrato un'evidente e significativa tendenza al rialzo sia in termini di volume che di quota di mercato, in particolare se considerati unitamente al consumo complessivo dell'Unione. Analogamente ai consumi, le importazioni cinesi hanno registrato una forte crescita nel 2021, seguita da un calo che potrebbe essere stato causato da una costituzione di scorte imputabile a timori di carenze di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19 o a cambiamenti imprevisti del comportamento dei consumatori. Le importazioni sono poi riprese durante il periodo dell'inchiesta, raggiungendo un livello superiore del 33 % rispetto a quello del 2021.

(199) Tale crescita marcata si è rispecchiata nel costante aumento della quota di mercato della Cina nell'Unione. A partire dal 60 % nel 2021, la quota di mercato della Cina è salita al 65 % nel 2022 e si è mantenuta stabile nel 2023, prima di salire ulteriormente al 70 % durante il periodo dell'inchiesta. Anche quando i volumi delle importazioni cinesi si sono temporaneamente ridotti, la Cina ha mantenuto una posizione dominante, dominando il mercato in particolare a scapito dell'industria dell'Unione.

(200) Le importazioni dalla Cina sono cresciute molto più rapidamente del consumo complessivo del mercato, registrando una crescita superiore al doppio di quella rilevata durante il periodo in esame.

4.4. **Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi**

(201) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei prezzi CIF comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione.

(202) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (in EUR/pezzo)

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Cina	14,16	13,64	12,81	9,83
Indice	*100*	*96*	*90*	*69*

Fonte: Eurostat.

(203) Il basso prezzo medio all'importazione per la Cina è determinato principalmente dalle importazioni dichiarate con il codice NC 7311001190, che rappresentavano oltre l'80 % del volume totale delle importazioni cinesi, misurato in pezzi, durante il periodo in esame. Questo codice NC corrisponde a tipi di prodotto più piccoli, più leggeri e quindi meno costosi. Inoltre il prezzo medio è influenzato anche dalla gamma di prodotti, la quale è definita dagli andamenti della domanda e può variare nel tempo.

(204) Durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina hanno seguito una chiara tendenza al ribasso, diminuendo complessivamente del 31 %. I prezzi delle importazioni sono diminuiti del 4 % nel 2022, di un ulteriore 6 % nel 2023, per poi calare del 22 % nel periodo dell'inchiesta rispetto all'anno precedente.

(205) Tale calo dei prezzi costante e in accelerazione ha generato una pressione crescente sui prezzi esercitata dagli esportatori cinesi sull'industria dell'Unione, che ha costretto quest'ultima a diminuire notevolmente i suoi prezzi. La brusca riduzione registrata durante il periodo dell'inchiesta ha evidenziato una strategia aggressiva di fissazione dei prezzi che probabilmente ha intensificato la pressione concorrenziale sui produttori dell'Unione. Il calo dei prezzi è coinciso con un marcato aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni cinesi, circostanza questa che dimostra come le importazioni più economiche abbiano svolto un ruolo importante nel sostituire le vendite dell'industria dell'Unione.

(206) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

(1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

(2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(207) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 29 % e il 76 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione.

4.5. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.5.1. *Osservazioni generali*

(208) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(209) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dai denuncianti, successivamente aggiornata per includere il periodo dell'inchiesta, che conteneva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(210) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(211) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. *Indicatori macroeconomici*

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(212) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2021	2022	2023	PI
Quantitativo di produzione (in unità/pezzi)	2 684 014	2 559 822	2 095 714	2 037 241
Indice	*100*	*95*	*78*	*76*
Capacità produttiva (in unità/pezzi)	4 116 025	4 116 801	4 092 754	4 224 313
Indice	*100*	*100*	*99*	*103*
Utilizzo degli impianti	65 %	62 %	51 %	48 %
Indice	*100*	*95*	*79*	*74*

Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici

(213) Durante il periodo in esame la produzione dell'Unione è diminuita del 24 % e l'utilizzo degli impianti è sceso dal 65 % al 48 %, nonostante un aumento del consumo dell'Unione del 15 %. Ciò implica che il calo della produzione non fosse dovuto a una diminuzione della domanda, quanto piuttosto all'aumento della pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni.

(214) Nello stesso periodo, in particolare, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 33 % e la loro quota di mercato è cresciuta, passando dal 60 % nel 2021 al 70 % nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento significativo del volume e della quota di mercato delle importazioni cinesi indica che una quota crescente della domanda dell'Unione era soddisfatta da prodotti importati piuttosto che dalla produzione interna.

4.5.2.2. Quantitativo delle vendite e quota di mercato

(215) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Quantitativo delle vendite e quota di mercato

	2021	2022	2023	PI
Quantitativo totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in unità/pezzi)	1 898 697	1 885 912	1 499 858	1 492 685
Indice	*100*	*99*	*79*	*79*
Quota di mercato (in %)	32 %	27 %	25 %	22 %

Fonte: risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici e risposte dei produttori dell'UE inseriti nel campione.

(216) Durante il periodo in esame le vendite dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione hanno registrato un calo costante e continuo, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

(217) Nel 2022 i volumi delle vendite sono leggermente diminuiti rispetto al 2021, il che indica una stagnazione iniziale. Tuttavia la situazione è notevolmente peggiorata nel 2023, quando le vendite hanno subito un brusco calo del 20 %, un livello rimasto invariato nel periodo dell'inchiesta. Ciò ha indicato che la riduzione delle vendite non era una fluttuazione temporanea, ma rientrava nel contesto di una tendenza al ribasso sostenuta.

(218) La quota di mercato ha seguito una traiettoria negativa altrettanto persistente. È scesa dal 32 % nel 2021 al 27 % nel 2022, poi ulteriormente al 25 % nel 2023, fino a raggiungere appena il 22 % nel PI. L'erosione su base annua della quota di mercato ha dimostrato la progressiva perdita di presenza dei produttori dell'Unione nel loro mercato.

(219) È opportuno rilevare che tale riduzione costante si è verificata nel contesto dell'aumento del consumo dell'Unione, che è cresciuto in modo significativo durante il periodo in esame. Allo stesso tempo, le importazioni dalla Cina hanno registrato un incremento notevole in termini di volume e di quota di mercato. Di conseguenza i produttori dell'Unione non hanno perso vendite a causa della contrazione del mercato; piuttosto le loro vendite sono state sostituite in misura crescente da importazioni, in particolare dalla RPC.

4.5.2.3. Crescita

(220) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %, rispecchiando un mercato in espansione caratterizzato da una domanda crescente. I produttori dell'Unione non sono stati tuttavia in grado di beneficiare di tale crescita. Il loro volume delle vendite è diminuito del 20 % e la quota di mercato è scesa dal 32 % al 22 %, mentre la produzione è diminuita del 24 %. Nonostante un lieve aumento della capacità, l'utilizzo degli impianti è calato drasticamente, passando dal 65 % al 48 %. Nel frattempo, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 33 %, guadagnando 10 punti percentuali di quota di mercato, raggiungendo il 70 % nel PI. Da tale tendenza contrastante è emerso che i produttori dell'Unione hanno perso terreno non a causa del calo della domanda, ma a causa della crescente pressione esercitata dalle importazioni cinesi in rapida crescita e possibilmente sleali.

(221) La combinazione data dal calo persistente delle vendite, dalla diminuzione delle quote di mercato e dalla stagnazione della produzione nonostante la domanda crescente fornisce elementi di prova evidenti del pregiudizio, che rispecchiano un indebolimento strutturale della posizione dell'industria dell'Unione sul mercato.

(222) Tale tendenza contrastante indica che i produttori dell'Unione sono stati sempre più estromessi dal mercato, non a causa di un calo della domanda, quanto piuttosto a causa della crescente pressione esercitata dalla rapida crescita delle importazioni cinesi.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

(223) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2021	2022	2023	PI
Numero di dipendenti (ETP)	2 309	2 241	2 220	2 162
Indice	*100*	*97*	*96*	*94*
Produttività (in pezzi/ETP)	1 162	1 142	944	942
Indice	*100*	*98*	*81*	*81*

Fonte: risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici e risposte dei produttori dell'UE inseriti nel campione.

(224) Durante il periodo in esame l'occupazione nell'industria dell'Unione ha registrato un calo graduale ma costante, rispecchiando il deterioramento dei risultati del settore. Il numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno (ETP) è diminuito di anno in anno: è sceso del 3 % nel 2022, di nuovo leggermente nel 2023, e ha raggiunto una riduzione complessiva del 6 % nel PI rispetto al 2021. Questa riduzione costante suggerisce che i produttori si sono progressivamente adattati all'indebolimento dell'attività produttiva riducendo l'impiego di manodopera.

(225) Allo stesso tempo la produttività è diminuita drasticamente, in particolare tra il 2022 e il 2023, registrando un calo del 19 % dopo una modesta riduzione del 2 % nel 2022 e rimanendo a tale basso livello durante il periodo dell'inchiesta. Ciò rispecchia la capacità sottoutilizzata e le inefficienze operative, in quanto i produttori dell'Unione non sono stati in grado di adeguare in maniera rapida o proporzionata la loro forza lavoro al calo sostenuto della produzione causato dalla diminuzione delle vendite e dall'aumento della pressione delle importazioni.

(226) In sintesi, dall'andamento dell'occupazione emerge un cauto adeguamento al ribasso della forza lavoro, mentre il marcato calo della produttività mette in evidenza la pressione economica di più ampio respiro esercitata sull'industria, che ha funzionato al di sotto dell'efficienza ottimale a causa della contrazione della produzione e dell'intensificarsi della concorrenza sul mercato.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(227) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il quantitativo e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(228) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. *Indicatori microeconomici*

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(229) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2021	2022	2023	PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (in EUR/pezzo)	142,1	189,8	194,5	167,5
Indice	*100*	*134*	*137*	*118*
Costo di produzione unitario (in EUR/pezzo)	136,5	184,0	205,2	174,7
Indice	*100*	*135*	*150*	*128*

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'UE inseriti nel campione.

(230) Durante il periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione sono inizialmente aumentati in modo significativo, registrando una crescita del 34 % nel 2022 rispetto al 2021. Tale tendenza al rialzo è proseguita leggermente nel 2023, con un picco dei prezzi del 37 % rispetto al 2021. Tuttavia nel periodo dell'inchiesta i prezzi sono diminuiti del 14 % rispetto al 2023, pur rimanendo del 18 % al di sopra del livello del 2021. Tale andamento suggerisce che i produttori dell'Unione hanno inizialmente trasferito parte dell'aumento dei costi sugli acquirenti, ma in seguito sono stati costretti a ridurre i prezzi a causa della crescente pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni a basso prezzo, in particolare provenienti dalla Cina.

(231) Parallelamente, i costi unitari di produzione hanno seguito un andamento analogo ma persino più pronunciato. I costi sono aumentati del 35 % nel 2022 e hanno raggiunto un picco nel 2023, con un aumento del 50 % rispetto all'anno di riferimento. Pur essendo leggermente diminuiti durante il PI, i costi sono rimasti del 28 % al di sopra dei livelli del 2021. L'aumento iniziale ha probabilmente rispecchiato le pressioni inflazionistiche, l'aumento dei prezzi dei fattori produttivi (ad esempio energia, materiali) e la riduzione delle economie di scala in ragione di un calo dei volumi di produzione.

(232) In particolare, per la maggior parte del periodo in esame, i costi di produzione sono aumentati più rapidamente dei prezzi di vendita, in particolare nel 2023, anno in cui il divario tra i costi e i prezzi è stato il più ampio, circostanza questa che ha peggiorato la situazione economica dei produttori dell'Unione. Durante il PI tanto i prezzi quanto i costi sono diminuiti, ma i costi si sono attestati comunque su valori superiori ai prezzi di vendita.

(233) Il calo dei prezzi all'importazione e la quota crescente delle importazioni cinesi hanno reso più difficile per i produttori dell'Unione mantenere i loro prezzi sufficientemente elevati da coprire l'aumento dei costi. L'aumento delle importazioni più economiche, in particolare durante il periodo dell'inchiesta, ha determinato una marcata riduzione dei prezzi di vendita dell'Unione.

4.5.3.2. Costo del lavoro

(234) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2021	2022	2023	PI
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	32 810	35 825	37 398	38 184
Indice	100	109	114	116

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(235) Tra il 2021 e il PI il costo medio del lavoro per dipendente per i produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato costantemente. L'aumento più significativo si è verificato nel primo anno del periodo, quando il costo del lavoro è aumentato del 9 %. Tale marcato aumento precoce è probabilmente dovuto alle pressioni inflazionistiche che hanno fatto seguito alla pandemia di COVID-19, durante la quale i produttori hanno dovuto far fronte all'aumento delle rivendicazioni salariali e, in alcuni Stati membri, agli adeguamenti salariali imposti per legge o negoziati collettivamente.

(236) Nell'anno successivo i costi del lavoro hanno continuato ad aumentare, anche se a un ritmo leggermente più lento, pari a circa il 5 %. Tale crescita ha evidenziato effetti inflazionistici sostenuti ma moderati, unitamente a sforzi volti a trattenere la manodopera qualificata in un mercato competitivo. Nel PI il tasso di incremento ha registrato un rallentamento ulteriore pari a circa il 2 %, circostanza questa che indica un potenziale allentamento delle pressioni salariali al rialzo o l'impatto delle misure di contenimento dei costi e di efficienza introdotte dai produttori.

4.5.3.3. Scorte

(237) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2021	2022	2023	PI
Scorte finali (in pezzi)	[72 500 – 73 800]	[69 500 – 70 500]	[81 800 – 83 000]	[50 000 – 51 000]
Indice	*100*	*96*	*113*	*69*
Scorte finali in percentuale della produzione	[2,8 % – 3,2 %]	[2,8 % – 3,2 %]	[3,6 % – 4,2 %]	[1,8 % – 2,2 %]

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(238) Durante il periodo in esame le scorte hanno seguito una tendenza fluttuante ma in ultima analisi al ribasso, rispecchiando l'evoluzione dei livelli di produzione e delle condizioni di mercato. Nel 2022 le scorte sono rimaste relativamente stabili, con un lieve calo del 4 % rispetto al 2021. Tuttavia nel 2023 le scorte finali sono aumentate del 17 %, raggiungendo il punto più alto durante il periodo. Tale aumento è stato probabilmente dovuto al calo delle vendite e alla contrazione della quota di mercato, che hanno portato allo stoccaggio di un maggior numero di prodotti invenduti.

(239) Nel periodo dell'inchiesta le scorte sono diminuite drasticamente, di 44 punti percentuali rispetto al 2023, tornando a un livello notevolmente inferiore a quello dell'anno iniziale. Se si considerano le scorte una quota della produzione, è stato rilevato che le scorte sono rimaste basse per tutto il periodo in esame, il che indica che i produttori hanno gestito le scorte con cautela.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(240) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2021	2022	2023	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	[3,7 – 4,2]	[2,8 – 3,1]	[- 6,2 – - 5,3]	[- 4,4 – - 4,1]
Flusso di cassa (in EUR)	[14 800 000 – 15 200 000]	[14 000 000 – 14 500 000]	[2 300 000 – 2 600 000]	[1 700 000 – 1 850 000]

	2021	2022	2023	PI
Indice	*100*	*95*	*16*	*12*
Investimenti (in EUR)	[2 800 000 – 3 000 000]	[4 900 000 – 5 100 000]	[4 700 000 – 4 900 000]	[4 900 000 – 5 050 000]
Indice	*100*	*173*	*167*	*172*
Utile sul capitale investito	[15,5 % – 17,2 %]	[11,2 % – 12,4 %]	[- 17,3 % – - 15,8 %]	[- 15,4 % – - 14,6 %]
Indice	*100*	*77*	*- 103*	*- 94*

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(241) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato. La redditività è diminuita costantemente nel corso del periodo, iniziando con un segno positivo, ma registrando diminuzioni graduali ogni anno. Tale dato è diventato fortemente negativo nel terzo anno ed è rimasto negativo durante il periodo dell'inchiesta. Detta tendenza al ribasso ha rispecchiato l'aumento dei costi, la diminuzione dei volumi di vendita e la contrazione della quota di mercato dovuta all'aumento della concorrenza generata dalle importazioni, che ha ridotto notevolmente i margini di profitto.

(242) Il flusso di cassa netto, che rispecchia la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie operazioni, è diminuito, passando da circa 14,8-15,2 milioni di EUR nel primo anno a circa 14,0-14,5 milioni di EUR nel secondo anno, per poi crollare a circa 2,3-2,6 milioni di EUR nel terzo anno e scendere ulteriormente a circa 1,7-1,85 milioni di EUR durante il periodo dell'inchiesta, il che rappresenta un calo dell'88 % circa rispetto al primo anno. Tale drastico calo ha messo in luce la pressione finanziaria causata dalla riduzione della redditività e dai limitati finanziamenti interni.

(243) Nonostante le difficoltà finanziarie, gli investimenti sono aumentati, passando da circa 2,8-3,0 milioni di EUR nel primo anno a oltre 4,9-5,1 milioni di EUR nel secondo anno, rimanendo prossimi a 4,9-5,05 milioni di EUR durante il periodo dell'inchiesta. Ciò ha rappresentato un aumento complessivo di quasi il 72 % rispetto al primo anno, il che suggerisce sforzi volti a mantenere in essere o migliorare la capacità produttiva nonostante condizioni finanziarie sempre più rigide.

(244) L'utile sul capitale investito, definito come il profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso dal [15,5 % – 17,2 %] nel primo anno all'[11,2 % – 12,4 %] nel secondo anno, prima di attestarsi su valori negativi pari a [- 17,3 % – - 15,8 %] nel terzo anno e rimanere negativo al [- 15,4 % – - 14,6 %] durante il periodo dell'inchiesta. Tali rendimenti negativi hanno indicato che gli investimenti non generavano più profitti sufficienti, probabilmente a causa del deterioramento delle condizioni operative e dell'aumento della pressione del mercato.

(245) Alla luce di tali tendenze, della redditività in calo dal [3,7 % – 4,2 %] al [- 4,4 % – - 4,1 %], del flusso di cassa in diminuzione di oltre l'85 % e dell'utile sul capitale investito che è diventato ed è rimasto negativo, la capacità dei produttori dell'Unione di ottenere capitali è stata notevolmente compromessa. La riduzione dei profitti e delle riserve di liquidità avrebbe eroso la fiducia degli investitori e limitato l'accesso ai finanziamenti, compromettendo così la capacità dei produttori di investire e competere in maniera efficace.

4.6. **Conclusioni sul pregiudizio**

(246) Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cina sono aumentate in modo significativo, facendo registrare un aumento dei volumi di circa il 33 % rispetto all'anno di riferimento e una crescita della quota di mercato dal 60 % al 70 %. Allo stesso tempo, i prezzi all'importazione hanno subito un brusco calo, pari a circa il 31 %. Tale combinazione di volumi in aumento e di prezzi in calo ha esercitato una forte pressione al ribasso sul mercato dell'Unione, rendendo difficile per i produttori dell'Unione competere in termini tanto quantitativi quanto di prezzo. La crescente presenza di importazioni a prezzi più bassi è stata un fattore chiave che ha influenzato le dinamiche di mercato.

(247) La maggior parte dei fattori di pregiudizio ha mostrato evidenti tendenze negative. La produzione è diminuita di circa il 24 %, l'utilizzo degli impianti è sceso dal 65 % al 48 % (un calo di circa il 26 %) e il volume delle vendite è diminuito del 21 %. La redditività è passata da un margine positivo dal [3,7 % – 4,2 %] a perdite pari a circa [- 4,4 % – - 4,1 %], mentre il flusso di cassa netto è crollato di oltre l'85 %, limitando gravemente la flessibilità finanziaria. Tali tendenze negative sono prevalse su eventuali sviluppi positivi, rispecchiando un grave e continuo pregiudizio per l'industria dell'Unione. La continua perdita di quote di mercato e la pressione al ribasso sui prezzi, determinata dall'aumento dei volumi delle importazioni e dalla diminuzione dei prezzi all'importazione, sono stati fattori dominanti all'origine di tale pregiudizio.

(248) Oltre all'aumento dei prezzi dell'industria dell'Unione, compensato da un più marcato aumento del costo di produzione, soltanto due fattori di pregiudizio hanno mostrato tendenze positive, ossia la capacità produttiva, con un aumento del 3 % nel periodo in esame, e il livello sostenuto di investimenti da parte dei produttori dell'Unione, che nello stesso periodo è aumentato di quasi il 72 %. Ciò suggerisce che ci si sta adoperando al fine di mantenere in essere o migliorare la capacità produttiva nonostante le condizioni avverse. Tuttavia tali tendenze positive non sono state sufficienti a compensare gli impatti negativi. Ad esempio, la produzione è diminuita di circa il 24 %, nonostante il consumo dell'Unione sia cresciuto di circa il 15 %. Inoltre la produttività è diminuita notevolmente di quasi il 19 %, probabilmente a causa di una riduzione della forza lavoro e di inefficienze operative, il che indica che gli investimenti positivi non si sono tradotti in un miglioramento della produzione.

(249) Nel complesso, sebbene il consumo dell'Unione sia aumentato del 15 %, la produzione dell'Unione è diminuita del 24 %, le vendite sono diminuite del 21 % e la redditività dei produttori è diminuita drasticamente, passando dal [3,7 % – 4,2 %] al [- 4,4 % – - 4,1 %]. Da tale quadro emerge che, nonostante un mercato in crescita, l'industria dell'Unione ha visto indebolirsi la propria posizione in quanto le importazioni, principalmente dalla Cina, hanno assorbito una quota maggiore del mercato.

(250) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

(251) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, aumento dei costi di produzione, domanda dell'Unione.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(252) Al fine di valutare l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, è necessario esaminare se il volume e i livelli dei prezzi delle importazioni oggetto dell'inchiesta abbiano contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole.

(253) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato in modo significativo, tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato. In particolare, le importazioni cinesi sono aumentate del 53 % e hanno guadagnato 10 punti percentuali di termini di quota di mercato. Allo stesso tempo, il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %. Tuttavia il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 21 % e la sua quota di mercato si è ridotta di conseguenza.

(254) Tale andamento contrastante, in cui le importazioni oggetto di dumping sono aumentate bruscamente mentre i produttori dell'Unione hanno perso tanto volumi di vendita quanto quote di mercato, ha suggerito in maniera evidente l'esistenza di un nesso di causalità tra i due fattori. La perdita di volumi di vendita per i produttori dell'Unione era dovuta all'aumento della concorrenza da parte delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo. Tale effetto in termini di volume ha chiaramente contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(255) Inoltre l'effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina ha confermato l'esistenza di un nesso di causalità rispetto al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Durante tutto il periodo in esame il prezzo medio unitario delle importazioni cinesi è diminuito del 31 %, passando da 14,16 EUR a 9,83 EUR al pezzo. Di contro, i prezzi dell'industria dell'Unione sono aumentati fino al 2023, per poi diminuire drasticamente durante il periodo dell'inchiesta, a causa della pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo.

(256) Tale undercutting costante e significativo esercitato dalle importazioni cinesi ha avuto un evidente effetto di depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, i produttori dell'Unione non sono stati in grado di mantenere i loro livelli di prezzo in linea con l'aumento dei costi di produzione, il che ha comportato un deterioramento della loro situazione finanziaria. La redditività è scesa dal [3,7 % – 4,2 %] nel 2021 a una perdita del [- 4,4 % – - 4,1 %] durante il PI. La costante pressione al ribasso esercitata sui prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina ha contribuito direttamente al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(257) Alla luce di quanto precede, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(258) Le importazioni oggetto di dumping hanno esercitato una pressione notevole sul volume e sui prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò ha determinato un sottoutilizzo della capacità, un deterioramento degli indicatori finanziari e l'incapacità di aumentare i prezzi in misura sufficiente a coprire l'aumento dei costi. Di conseguenza, pur non essendo l'unica causa, le importazioni oggetto di dumping hanno chiaramente svolto un ruolo significativo nel causare il pregiudizio notevole osservato.

5.2. **Importazioni da paesi terzi**

(259) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese		2021	2022	2023	PI
Turchia	Quantitativo (in pezzi)	151 342	134 650	164 343	95 931
	Indice	*100*	*89*	*109*	*63*
	Quota di mercato	3 %	2 %	3 %	1 %
	Prezzo medio	51	92	58	77
	Indice	*100*	*180*	*114*	*151*
Regno Unito	Quantitativo (in pezzi)	64 725	102 046	91 317	72 615
	Indice	*100*	*158*	*141*	*112*
	Quota di mercato	1 %	1 %	1 %	1 %
	Prezzo medio	126	82	94	86
	Indice	*100*	*65*	*74*	*68*
Altri paesi terzi	Quantitativo (in pezzi)	288 875	393 115	360 862	434 124

Paese		2021	2022	2023	PI
	Indice	*100*	*136*	*125*	*150*
	Quota di mercato	5 %	6 %	6 %	6 %
	Prezzo medio	126	82	94	86
	Indice	*100*	*65*	*74*	*68*
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato	Quantitativo (in pezzi)	504 942	629 811	616 522	602 670
	Indice	*100*	*125*	*122*	*119*
	Quota di mercato	8 %	8 %	10 %	8 %
	Prezzo medio	*79*	*77*	70	63
	Indice	*100*	*98*	*89*	*80*

Fonte: Eurostat.

(260) Durante il periodo in esame, gli unici altri paesi terzi dai quali sono stati importati volumi significativi di HPSC nell'Unione sono stati la Turchia e il Regno Unito.

(261) Nel complesso, tutti i paesi terzi tranne il paese interessato hanno registrato un aumento del volume del 19 % tra il 2021 e il PI, mentre la loro quota di mercato è rimasta stabile, oscillando tra l'8 % e il 10 % durante tutto il periodo. Mentre i volumi sono aumentati, i prezzi medi all'importazione sono diminuiti costantemente del 20 % rispetto al 2021, diminuendo progressivamente ogni anno. Nonostante tale calo dei prezzi, la tendenza delle importazioni indica che gli operatori di tali paesi si sono concentrati sul mantenimento della quota di mercato esistente anziché su un'espansione aggressiva. Ciò è sostenuto da un calo del 6 % del volume durante il PI. Nel 2022 i prezzi di questi paesi terzi erano sostanzialmente allineati a quelli dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, ma nel PI i prezzi all'importazione erano diminuiti di circa il 34 % rispetto ai livelli del 2021, mentre i prezzi dei produttori dell'Unione sono diminuiti soltanto del 28 % circa, il che indica una pressione crescente sui prezzi dei produttori dell'Unione.

(262) I principali produttori esportatori di altri paesi non soggetti a dazi antidumping, quali ad esempio il Regno Unito e la Turchia, hanno fatto registrare dati stabili o in diminuzione in termini di volume e valore. Ad esempio, le importazioni dal Regno Unito sono diminuite, passando da 102 046 unità nel 2022 a 72 615 unità nel PI, mentre le importazioni dalla Turchia sono diminuite, passando da 164 343 unità nel 2023 a 95 931 unità nel PI. Analogamente, anche i valori delle importazioni provenienti da questi paesi sono diminuiti. Ciò indica che le importazioni non oggetto di dumping non hanno registrato un aumento significativo tale da poter arrecare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

(263) Alla luce di quanto precede, in particolare del fatto che la quota di mercato dei paesi terzi è rimasta relativamente stabile, la Commissione ha concluso in via provvisoria che tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.

5.3. **Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione**

(264) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

	2021	2022	2023	PI
Volume delle esportazioni (in pezzi)	775 383	716 287	602 864	581 666
Indice	*100*	*92*	*78*	*75*
Prezzo medio (in EUR/pezzi)	131,36	155,45	154,80	164,43
Indice	*100*	*118*	*118*	*125*

Fonte: Eurostat e produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(265) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è diminuito del 25 %, mentre il prezzo medio all'esportazione è aumentato del 25 %. La simultaneità di tale calo del volume e dell'aumento dei prezzi ha suggerito che l'industria dell'Unione abbia adeguato la propria strategia di esportazione, eventualmente concentrandosi su segmenti di valore più elevato.

(266) L'aumento dei prezzi ha contribuito a compensare in parte l'impatto negativo del calo dei volumi, il che indica che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.4. **Effetti di altri fattori**

(267) Nonostante il notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina durante il periodo in esame, che è passato da circa 3,6 milioni di unità nel 2021 a quasi 4,8 milioni di unità nel PI, sono stati valutati anche altri fattori potenziali.

(268) I cambiamenti tecnologici, le pratiche commerciali restrittive o le variazioni dei modelli di consumo non sono stati registrati come fattori pertinenti durante il periodo. Non vi sono elementi di prova atti a suggerire che l'industria dell'Unione abbia dovuto far fronte a debolezze strutturali interne dovute a ritardi tecnologici o a uno scarso rendimento delle esportazioni, circostanze queste che spiegherebbero in modo indipendente il calo della produzione (-24 %), delle vendite (-21 %) o della redditività (dal [3,7 % – 4,2 %] al [- 4,4 % – - 4,1 %]). Il costo unitario di produzione è aumentato notevolmente nel periodo in esame, sebbene vi sia stata una successiva diminuzione durante il PI. Tale tendenza al rialzo dei costi di produzione indica che l'industria dell'Unione ha subito notevoli pressioni sui costi, probabilmente dovute all'aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi dell'energia o di altri costi fissi, che hanno ridotto i margini di profitto e limitato la capacità dell'industria di competere in maniera efficace. Inoltre l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire completamente tali effetti sugli acquirenti a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. I prezzi ingiustamente bassi di tali importazioni hanno costretto i produttori dell'Unione ad assorbire l'aumento dei costi, aggravando così le loro difficoltà finanziarie. La parziale riduzione dei costi di produzione nell'ultimo anno non ha attenuato in maniera sufficiente tale pressione. Anche questa incapacità di recuperare costi più elevati attraverso i prezzi di vendita è un fattore cruciale ai fini della dimostrazione del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.5. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(269) L'analisi ha confermato un chiaro nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Il volume delle importazioni cinesi è aumentato del 33 % tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, determinando una crescita della loro quota di mercato a scapito dei produttori dell'Unione. Tale aumento delle importazioni a basso prezzo è coinciso con un calo della produzione del 24 %, con una riduzione del 21 % delle vendite e con una netta diminuzione della redditività, passata dal [3,7 % – 4,2 %] al [- 4,4 % – - 4,1 %], nel contesto dell'industria dell'Unione. Detta tempistica parallela ha corroborato marcatamente la conclusione secondo cui le importazioni oggetto di dumping hanno svolto un ruolo significativo nel deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(270) Sono stati esaminati anche altri fattori potenziali, quali l'andamento delle esportazioni, i cambiamenti a livello dei consumi e le importazioni da altri paesi. Le esportazioni sono diminuite del 25 %, ma ciò è stato compensato da un aumento del 25 % dei prezzi medi all'esportazione, il che ne ha limitato l'impatto negativo. Lo stesso mercato dell'Unione è cresciuto del 15 %, per cui la contrazione della domanda non ha potuto spiegare il pregiudizio. Le importazioni da altri paesi sono rimaste relativamente stabili o sono addirittura diminuite e non si sono osservati cambiamenti tecnologici o strutturali significativi.

(271) Di conseguenza, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, principalmente attraverso l'aumento del volume, la depressione dei prezzi e l'aumento della quota di mercato, mentre il contributo di altri fattori non ha attenuato il nesso di causalità.

6. **LIVELLO DELLE MISURE**

(272) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1. **Margine di underselling**

(273) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(274) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(275) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali sulla base del profitto medio storico (ponderato sul fatturato) di cinque produttori dell'Unione negli anni compresi tra il 2013 e il 2019. Tale margine di profitto è stato calcolato al 9,6%.

(276) L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova sotto forma di piani d'investimento e verbali di riunione del consiglio di amministrazione atti a dimostrare che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo dell'inchiesta sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni e ha constatato che le argomentazioni dell'industria dell'Unione erano giustificate.

(277) Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, è stata stabilita per i produttori dell'Unione inseriti nel campione a un livello compreso tra l'1 % e il 5 %.

(278) Dette percentuali sono state aggiunte al profitto di base del 9,6 % di cui sopra, determinando un profitto di riferimento compreso tra l'11,12 % e il 14,47 %, a seconda del produttore dell'Unione inserito nel campione.

(279) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili nelle risposte al questionario, la Commissione ha stabilito un ulteriore costo di 0,90 EUR/pezzo, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole.

(280) Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, applicando il margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta e aggiungendo quindi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.

(281) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del

prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

(282) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre importazioni originarie del paese interessato" è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni.

Società	Margine di dumping (in %)	Margine di underselling (in %)
Gruppo Winner	63,2	283,6
Gruppo BTIC	91,3	48
Altre società che hanno collaborato	74,5	197,5
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	119	322,8

(283) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio (cfr. considerando 285 e 286).

6.2. **Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione**

Margine

(284) Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.

6.2.1. *Confronto tra margine di dumping e margine di underselling*

(285) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima verificato se il margine di dumping provvisoriamente accertato fosse superiore rispetto al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. A tal fine è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori inseriti nel campione e il prezzo indicativo dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, come illustrato nella sezione 6.1. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella di cui sopra.

(286) Dato che il margine di underselling così calcolato è risultato essere inferiore al margine di dumping per il gruppo BTIC, la Commissione ha condotto l'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.3. **Distorsioni relative alle materie prime**

(287) Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che nella RPC esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, i tubi e le condotte di acciaio al carbonio e di acciaio legato, che rappresentano il 33 % del costo di produzione del prodotto in esame, sono soggetti a rimborso parziale dell'IVA all'esportazione nella RPC.

(288) Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato le presunte distorsioni e qualsiasi altra distorsione di cui all'articolo 7, paragrafo

2 bis, del medesimo regolamento nel paese interessato.

(289) La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime utilizzate da ciascun produttore esportatore inserito nel campione per la produzione del prodotto in esame. Sono state considerate materie prime principali quelle che possono rappresentare almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha stabilito che i produttori esportatori inseriti nel campione utilizzavano tubi e condotte di acciaio legato e al carbonio come principali fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(290) La Commissione ha quindi esaminato se fossero presenti distorsioni relative alle principali materie prime utilizzate nella produzione del prodotto in esame, dovute ad una delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. A tal fine la Commissione ha consultato il sito web della China Customs Solutions ([101]) e ha stabilito che l'IVA all'esportazione applicabile alle esportazioni di tubi e condotte di acciaio legato e al carbonio di cui ai codici SA 730439 e 730459 è stata rimborsata solo parzialmente (10 % rispetto al 13 %).

(291) La Commissione ha stabilito che vi era un incentivo a non esportare tali prodotti e che pertanto i meccanismi in essere nel mercato interno in termini di fissazione dei prezzi erano distorti.

(292) La Commissione ha poi confrontato il prezzo dei tubi e delle condotte di acciaio legato e al carbonio corrisposto dai produttori esportatori inseriti nel campione con i prezzi praticati sul mercato internazionale rappresentativo. A tale proposito la Commissione ha confrontato il prezzo pagato dai produttori esportatori inseriti nel campione con il valore di riferimento calcolato per tali fattori produttivi come indicato nella tabella 1. Da tale confronto è emerso che *i prezzi praticati sul mercato internazionale rappresentativo* sono superiori del 180 %-439 % rispetto a quanto avviene nel paese interessato. Tale differenza è stata confermata anche confrontando il prezzo pagato dai produttori esportatori inseriti nel campione con le informazioni contenute nella denuncia ([102]) a sostegno dell'argomentazione relativa alle distorsioni concernenti le materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Considerata la portata di tale differenza, i prezzi praticati sul mercato interno sono stati considerati notevolmente inferiori a quelli praticati sui mercati internazionali rappresentativi.

(293) Infine la Commissione ha esaminato se una delle materie prime interessate dalle misure di cui al considerando 284 rappresentasse individualmente almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. Ai fini di tale calcolo è stato utilizzato un prezzo esente da distorsioni della materia prima stabilito nella tabella 1. La Commissione ha stabilito che i tubi e le condotte di acciaio legato e al carbonio rappresentavano almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(294) La Commissione ha concluso che i tubi e le condotte di acciaio legato e al carbonio sono soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.3.1. *Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base*

(295) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che era nell'interesse dell'Unione determinare il livello dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione.

([101]) www.transcustoms.com.
([102]) Allegato 10, fonte: Preston pipes.

6.3.1.1. Capacità inutilizzate nel paese esportatore

(296) La denuncia indicava che la Cina dispone di una notevole capacità inutilizzata nella produzione di HPSC, che sembra essere strutturale e trainata principalmente da politiche industriali guidate dallo Stato, da investimenti eccessivi nell'industria pesante e da un persistente eccesso di offerta nel settore dell'acciaio, in particolare nei tubi di acciaio senza saldatura, la materia prima principale utilizzata nella produzione di HPSC. La produzione di HPSC comporta un processo siderurgico specializzato con fasi quali la formatura, il riscaldamento, la saldatura, la lavorazione meccanica e il rivestimento. I produttori cinesi beneficiano di grandi zone industriali nel contesto delle quali tutte le parti della produzione sono situate in prossimità e sostenute dalla pianificazione e dalle sovvenzioni del governo locale.

(297) Dalle informazioni fornite a sostegno della denuncia è emerso che la capacità produttiva totale di HPSC della Cina supera i 30 milioni di unità l'anno, mentre il consumo interno rimane notevolmente inferiore, in particolare in ragione dei recenti rallentamenti in settori quali l'edilizia, l'industria automobilistica e la domanda industriale generale. Di conseguenza, la capacità inutilizzata stimata supera i 10-15 milioni di bombole l'anno, oltre il doppio della domanda totale nell'Unione, pari a circa 6,88 milioni di unità, circostanza questa che evidenzia un notevole potenziale di riorientamento dei volumi verso mercati esterni. Le esportazioni cinesi di HPSC sono in costante aumento, in particolare verso mercati privi di misure di difesa commerciale. Tale cambiamento è intenzionale e ben organizzato. Con il rallentamento della domanda sul mercato interno, i produttori cinesi si concentrano sui mercati esteri al fine di sfruttare l'eccesso di capacità. Il mercato dell'Unione è attraente in ragione delle sue dimensioni, della domanda di bombole certificate in settori quali quello medico, industriale e dell'idrogeno, nonché in considerazione della mancanza di misure specifiche di difesa commerciale per numerosi prodotti HPSC.

(298) Alla luce di tali fattori, la Commissione ha ritenuto che la significativa capacità inutilizzata della Cina, combinata con l'eccesso di offerta di acciaio a monte e le politiche industriali sostenute dallo Stato, sia uno dei principali fattori alla base dell'aumento dei volumi delle esportazioni nell'Unione. Tale eccesso strutturale di offerta ha contribuito a una pressione al ribasso sui prezzi all'interno dell'Unione, ha minacciato la redditività economica dell'industria dell'Unione di HPSC e ha sottolineato la necessità di applicare misure volte a ripristinare una concorrenza leale sul mercato.

6.3.1.2. Concorrenza per le materie prime

(299) In Cina la concorrenza per le materie prime utilizzate nella produzione di HPSC è fortemente influenzata dalle politiche e dagli interventi governativi che incidono sulla fissazione dei prezzi e sulla disponibilità. Tali misure contribuiscono a ridurre i costi dei fattori di produzione per i produttori cinesi di HPSC rispetto ai loro concorrenti internazionali.

(300) Di contro, i produttori dell'Unione di HPSC devono acquistare materie prime quali tubi di acciaio senza saldatura e leghe chiave sul mercato internazionale aperto, nel quale i prezzi sono determinati dalla domanda e dall'offerta globali, dagli indici del mercato dell'acciaio e dai costi dell'energia. I produttori europei devono far fronte a prezzi relativamente più elevati e volatili delle materie prime senza avere accesso a sovvenzioni o a prezzi preferenziali. L'Unione si approvvigiona di materie prime da una serie diversificata di fornitori mondiali, compresi i fornitori europei, asiatici e americani, il che rende il mercato dell'UE sensibile alle fluttuazioni delle catene di approvvigionamento globali, agli eventi geopolitici e alla disponibilità di materie prime.

(301) La Commissione ha inoltre istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tubi e condotti senza saldature provenienti dalla Cina, con aliquote comprese tra il 29 % e il 55 % circa. Tali dazi mirano a contrastare le distorsioni sleali dei prezzi e del mercato causate da pratiche di dumping, cercando di proteggere i produttori dell'Unione dal pregiudizio. Tali restrizioni e dazi all'esportazione possono tuttavia ridurre la disponibilità di materie prime sul mercato internazionale, il che a sua volta ne aumenta il prezzo di vendita all'interno dell'Unione. Tale aumento dei prezzi delle materie prime nell'Unione amplia ulteriormente il divario in termini di costi, creando un vantaggio ancora maggiore per i produttori cinesi di HPSC, che continuano a beneficiare di costi inferiori dei fattori produttivi sul mercato interno.

6.3.1.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione

(302) Secondo le previsioni, l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni cinesi di HPSC dovrebbe avere un impatto limitato e gestibile sulle catene di approvvigionamento dell'Unione. Le HPSC servono settori vitali, tra cui quelli dell'assistenza sanitaria, dei gas industriali, dell'antincendio, delle attrezzature di sicurezza e il crescente mercato dell'idrogeno.

(303) L'industria dell'Unione opera attualmente soltanto al 48 % della capacità a causa del dumping pregiudizievole, ma dispone di capacità inutilizzate e competenze sufficienti per aumentare la produzione e soddisfare una maggiore domanda in caso di calo delle importazioni dalla Cina. I fornitori alternativi di Turchia, Regno Unito, Norvegia e Stati Uniti coprono già oltre il 9 % del mercato e, insieme all'aumento della produzione dell'Unione, potrebbero soddisfare una quota significativa del fabbisogno dell'Unione.

(304) Le HPSC rappresentano una piccola parte dei costi totali degli utilizzatori a valle e sono spesso soggette a locazione finanziaria o ammortizzate nel tempo, il che significa che è improbabile che eventuali aumenti dei costi derivanti dai dazi incidano in modo significativo sui prezzi dei prodotti finali. I dazi non bloccherebbero le importazioni cinesi, ma garantirebbero che le stesse entrino sul mercato a prezzi equi e non soggette a dumping.

(305) Sebbene l'impatto in termini di costi delle misure antidumping comporti un costo, è probabile che tali costi siano controbilanciati da effetti favorevoli di più ampia portata: le misure contribuiranno a garantire un approvvigionamento stabile e affidabile nell'Unione di HPSC, a ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell'Unione e a rafforzare la resilienza industriale di quest'ultima. Per settori chiave quali il gas, l'assistenza sanitaria e l'idrogeno, garantire un accesso sicuro a bombole di qualità è essenziale al fine di mantenere la continuità operativa, salvaguardare la sicurezza pubblica e sostenere gli obiettivi dell'Unione in materia di autonomia strategica e resilienza industriale.

6.3.2. *Conclusioni sull'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base*

(306) Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso in via provvisoria che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(307) In particolare, l'industria cinese delle HPSC dispone di una notevole capacità inutilizzata e si prevede che l'impatto dell'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni cinesi sarà gestibile per la catena di approvvigionamento dell'Unione. L'industria dell'Unione opera attualmente al di sotto della propria capacità, ma dispone delle competenze tecniche e di un potenziale produttivo inutilizzato per aumentare la produzione e soddisfare la domanda. Inoltre fornitori alternativi di altri paesi quali la Turchia, il Regno Unito, la Norvegia e gli Stati Uniti offrono ulteriori opzioni di approvvigionamento.

(308) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione. I produttori dell'Unione non solo subiscono un pregiudizio a causa del dumping, ma risentono anche di ulteriori distorsioni degli scambi rispetto ai produttori esportatori cinesi. Di conseguenza, al fine di tutelare adeguatamente gli scambi, il livello delle misure deve essere pari al margine di dumping stabilito in via provvisoria.

6.4. **Conclusioni sul livello delle misure**

(309) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base:

Società	Margine di dumping provvisorio (in %)
Gruppo Winner	63,2
Gruppo BTIC	91,3
Altre società che hanno collaborato	74,5
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	119

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(310) Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei grossisti, dei dettaglianti, degli utilizzatori e dei consumatori.

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(311) L'industria dell'Unione ha dimostrato un grado elevato di partecipazione all'inchiesta e i produttori che rappresentano una quota sostanziale della produzione totale dell'Unione si sono manifestati al fine di collaborare. I produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno rappresentato oltre l'80 % della produzione e delle vendite totali dell'Unione durante il PI, il che garantisce una valutazione rappresentativa della situazione dell'industria dell'Unione.

(312) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. Indicatori quali il calo della redditività, la riduzione dell'utilizzo degli impianti, la perdita di quote di mercato e la pressione al ribasso sui prezzi di vendita dovuti alle importazioni oggetto di dumping dimostrano chiaramente un deterioramento dei risultati economici e finanziari. Tali tendenze negative hanno compromesso la capacità dell'industria di mantenere in essere operazioni sostenibili e di investire in innovazione ed efficienza.

(313) Secondo le previsioni, l'istituzione di misure antidumping dovrebbe ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Ciò consentirebbe probabilmente all'industria dell'Unione di aumentare i propri volumi di vendita a prezzi sostenibili, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la propria redditività. La parità di condizioni consentirebbe inoltre ai produttori di ottimizzare l'utilizzo degli impianti e di investire negli ammodernamenti necessari, garantendo la redditività e la competitività a lungo termine. In assenza della pressione sleale sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l'industria si troverebbe in una posizione più forte per riprendersi e mantenere in essere i livelli di occupazione.

(314) Al contrario, in assenza dell'istituzione di misure, è probabile che l'industria dell'Unione continuerebbe a risentire degli effetti generati dalle importazioni a prezzi sleali. Si prevede che la tendenza al ribasso dei prezzi e della redditività persisterà, erodendo ulteriormente la solidità finanziaria dei produttori. Ciò potrebbe portare a un ridimensionamento, a chiusure e a una riduzione significativa dell'occupazione e degli investimenti nell'Unione. L'indebolimento strutturale dell'industria sarebbe difficile da invertire e alcuni produttori potrebbero uscire dal mercato.

(315) Alla luce di quanto precede, l'istituzione di misure antidumping è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione. Ciò consentirebbe al settore di riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, di ripristinare una concorrenza leale e di garantirne la sostenibilità a lungo termine.

7.2. **Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali**

(316) Nessun degli importatori o degli operatori commerciali indipendenti ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza non sono stati forniti dati relativi all'impatto delle misure su tale gruppo di soggetti.

(317) In assenza di collaborazione e di dati specifici, i probabili effetti dell'istituzione di misure sugli importatori devono essere valutati in base ai dati disponibili. Si può ragionevolmente presumere che gli importatori possano subire aumenti dei costi a seguito dell'istituzione di dazi antidumping. Tuttavia, data la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, anche da parte di produttori dell'Unione, nonché la possibilità di prosecuzione delle importazioni a prezzi non soggetti a dumping, si prevede che l'eventuale impatto negativo sarà limitato.

(318) Sebbene gli importatori possano subire una riduzione delle opzioni di approvvigionamento o un aumento dei costi a breve termine, è probabile che tali effetti siano moderati. Il mantenimento dello statu quo, di contro, minaccerebbe in ultima analisi la redditività dell'approvvigionamento interno e determinerebbe potenzialmente una maggiore dipendenza dalle importazioni oggetto di dumping in futuro. Nel complesso, i vantaggi per l'industria dell'Unione superano i potenziali svantaggi, limitati e non suffragati da prove, a carico degli importatori.

(319) Sulla base delle informazioni disponibili, si conclude che l'istituzione di misure non arrecherebbe un danno significativo all'interesse degli importatori indipendenti e non è pertanto contraria ai loro interessi.

7.3. **Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori**

(320) Nessuno degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori si è manifestato per collaborare all'inchiesta. Di conseguenza, non sono stati forniti dati sull'uso né sono state riferite preoccupazioni specifiche che potessero suggerire effetti negativi significativi derivanti dall'eventuale istituzione di misure.

(321) In assenza di collaborazione, i probabili effetti delle misure sugli utilizzatori devono essere valutati sulla base di ipotesi ragionevoli. Le bombole senza saldatura costituiscono in genere una piccola componente di costo nell'ambito delle attività complessive delle industrie a valle, compresi il settore sanitario e quello energetico. Di conseguenza, si

prevede che eventuali aumenti dei prezzi a seguito dell'istituzione di dazi non incideranno in modo significativo sulle operazioni degli utilizzatori o sulle catene di approvvigionamento nel loro complesso.

(322) L'istituzione di misure contribuirebbe a garantire la sostenibilità economica dell'industria dell'Unione e a mantenere una fonte interna affidabile di un prodotto strategico utilizzato in settori critici quali quelli dell'assistenza sanitaria e dell'energia pulita. Se da un lato gli utilizzatori potrebbero subire aumenti marginali dei prezzi a breve termine, dall'altro i vantaggi derivanti dal mantenimento della sicurezza dell'approvvigionamento e dalla garanzia di una concorrenza leale prevalgono su tali aumenti.

(323) Alla luce di quanto precede, non si prevede che l'istituzione di misure danneggerà in modo significativo gli interessi degli utilizzatori e si ritiene che contribuirebbe a salvaguardare un accesso stabile e sicuro a prodotti di importanza strategica. Si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping non è contraria all'interesse degli utilizzatori.

7.4. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(324) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato.

8. **MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE**

(325) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(326) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della RPC, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping.

(327) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese	Gruppo BTIC	90,3 %
Repubblica popolare cinese	Gruppo Winner	63,2 %
Repubblica popolare cinese	Altre società che hanno collaborato	73,8 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	118,0 %

(328) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiavano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società" e non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

(329) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del paese interessato".

(330) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(331) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(332) Le statistiche relative al prodotto in esame sono spesso espresse in pezzi. Tale unità statistica supplementare non esiste tuttavia per il prodotto in esame nella nomenclatura combinata pubblicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([103]). È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame siano indicati non solo il peso in kg o in tonnellate, ma anche i pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici NC e/o TARIC.

9. **REGISTRAZIONE**

(333) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(334) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta.

(335) In questa fase del procedimento non è stata presa/non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.

([103]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, de 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 2522 del 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj).

10. **INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA**

(336) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.

(337) BTIC ha presentato osservazioni riguardo al calcolo del prezzo all'esportazione e ai valori CIF utilizzati per il calcolo del margine di dumping. A seguito di un'analisi, tali osservazioni sono state accettate e il margine di dumping è stato corretto di conseguenza. Il margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione e quello per le altre società sono stati adeguati di conseguenza.

11. **DISPOSIZIONI FINALI**

(338) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

(339) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d'appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole, attualmente classificate con i codici NC ex 7311 00 11, ex 7311 00 13, ex 7311 00 19, ex 7311 00 30 ed ex 8424 10 00 (codici TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21) e originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese di origine	Società	Dazio antidumping provvisorio (in %)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.	63,2	89TF
Repubblica popolare cinese	Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd.	90,3	89TG
Repubblica popolare cinese	Società che hanno collaborato non inserite nel campione	73,8	Cfr. l'allegato
Repubblica popolare cinese	Altre società	118,0	89YY

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "*Il sottoscritto certifica che il (volume nell'unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*". Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, indipendentemente dalla sua origine, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, qualora un'altra unità supplementare non sia già definita per uno specifico codice NC e, di conseguenza, per i codici TARIC dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87.

6. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito al numero di pezzi importati con i codici NC/TARIC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

7. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

1. Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione, del 24 marzo 2025.

2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
RPC	Anhui Clean Energy Co. Ltd.	89TH
RPC	Chasing Technology (Changxing) Co., Ltd	89TI
RPC	Jiangsu Minsheng Heavy Industry Co.,Ltd.	89TJ
RPC	Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd.	89TK
RPC	Shandong Hongsheng Pressure Vessel Co., Ltd.	89TL
RPC	Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Co., Ltd	89TM
RPC	Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Dezhou Co., Ltd.	89TN
RPC	Shandong Yongan Special Equipment Co., Ltd	89TO
RPC	Shaoxing Reach Fire Fighting Equipment Co., Ltd.	89TP
RPC	Sinoma Science & Technology (Chengdu) Co., Ltd.	89TQ
RPC	Sinoma Science & Technology (Jiujiang) Co., Ltd.	89TR
RPC	Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd.	89TS
RPC	Zhejiang Jindun Pressure Vessel Co., Ltd.	89TT
RPC	Zhejiang Rein Hytec Co.,Ltd.	89TU
RPC	Zhejiang Super Power Fire Fighting Equipment Co., Ltd.	89TV
RPC	Zhuolu High Pressure Vessel Co.,Ltd.	89TW